



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TORRE DEL GRECO

ORDINANZA

Approvazione del Regolamento del porto del Granatello di Portici

Il Capo del Circondario Marittimo di Torre del Greco,

- VISTI gli articoli 17, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 77 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);
- VISTO il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “*Nuovo Codice della Strada*” e ss. mm. e ii.;
- VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante “*Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE*” ed il relativo regolamento di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e ss. mm. e ii.;
- VISTE le Circolari prot. n. 520951, in data 24 febbraio 1995, e n. 5201696, in data 14 aprile 1995 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in materia di disciplina della circolazione in ambito portuale;
- VISTO il Decreto Dirigenziale n. 12, in data 6 marzo 2008, della Regione Campania, recante “*Misure per la gestione del demanio marittimo*”;
- VISTO la “Regolamentazione e disciplina degli usi e delle attività” del Comune di Portici, adottato con Delibera della Giunta Comunale n° 115 del 27 Maggio 2022;
- VISTA il “Regolamento della destinazione, gestione ed uso degli ormeggi”, adottato con Delibera n° 32 del 29 luglio 2025 dal Consiglio del Comune di Portici;
- VISTA la propria precedente Ordinanza n. 24/2022, in data 20 ottobre 2022, recante “Approvazione del Regolamento del porto del Granatello di Portici”;
- RITENUTO necessario adottare un provvedimento organico che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, disciplini la sicurezza della navigazione e delle attività connesse che hanno luogo nel porto del Granatello di Portici;

ORDINA

Articolo unico

1. È approvato l’unito “*Regolamento del porto del Granatello di Portici*” che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
2. Il Regolamento entrerà in vigore alle ore 08:00 del giorno 15 giugno 2026.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che è pubblicata mediante affissione all’Albo di questa Capitaneria di Porto, nonché inserita nella

In Data/On Date:
giovedì 11 giugno 2026 14:50:05

ANGELO LABELLA

sezione "Ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/torredelgreco.

4. I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti dagli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171 del 18 luglio 2005 e ss. mm. e ii. e dalle applicabili disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito penale e/o amministrativo.
5. La propria precedente Ordinanza n. 24/2022, in premessa citata, è abrogata così come ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento, a decorrere dal termine di cui al precedente comma 2.

Torre del Greco, data del protocollo informatico

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Angelo LABELLA
(Documento informatico sottoscritto digitalmente)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
TORRE DEL GRECO

REGOLAMENTO DEL PORTO DEL GRANATELLO DI PORTICI

Edizione giugno 2026

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Capo I – Generalità

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano, per le finalità di specifica competenza dell'Autorità Marittima, le attività che si svolgono a terra ed a mare nell'ambito portuale di Portici (come da stralcio cartografico in Allegato 1) e si applicano a tutti i fruitori del porto che, a qualunque titolo, vi accedono.
2. È fatta salva la facoltà del Comandante del porto di derogare temporaneamente alle prescrizioni del presente regolamento, secondo particolari esigenze del momento in ragione di prioritari interessi pubblici, a garanzia e salvaguardia della sicurezza della navigazione e portuale, dell'ambiente e della vita umana in mare.

Capo II – Sicurezza della navigazione

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina la navigazione, gli ancoraggi, gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti ed interne del porto di Portici.
2. Le presenti norme, motivate anche dalle condizioni idrografiche, morfologiche ed organizzative del porto, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e del relativo Regolamento, nonché al provvedimento di “Regolamentazione e disciplina degli usi e delle attività”, adottato con Delibera n° 115 del 27 Maggio 2022, dalla Giunta del Comune di Portici e del “Regolamento della destinazione, gestione ed uso degli ormeggi”, adottato con Delibera n° 32 del 29 luglio 2025 dal Consiglio del Comune di Portici;

Articolo 3

Ancoraggio in rada

1. In relazione alle caratteristiche delle unità navali ed alle condizioni meteomarine presenti, l'ancoraggio è ammesso nei punti con batimetria superiore a 20 metri, con esclusione:
 - del canale d'ingresso al porto, come individuato dal successivo articolo 4;
 - della fascia di rispetto di 500 metri dalle condotte e cavi sottomarini.
2. Tutte le unità navali in sosta nelle acque antistanti il porto devono:
 - a) attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare ed a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale;
 - b) prestare la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto;
 - c) comunicare l'arrivo e la partenza, ad esclusione di natanti ed imbarcazioni da diporto, come di seguito indicato:
 - nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 08:00 alle 14:00, ovvero nei giorni di martedì e giovedì, dalle 08:00 alle 17:00, alla Sala Operativa dell'Ufficio Locale Marittimo di Portici, al numero di telefono 081/7767827, oppure via radio VHF canale 16;

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANGELO LABELLA

In Data/On Date:
giovedì 11 giugno 2026 14:49:51

- al di fuori dei suddetti orari, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, al numero di telefono 081/8812200, oppure (fino alle 20:00) via radio VHF canale 16.
- d) presentare domanda di accosto nei soli casi di cui al successivo articolo 6;
- e) garantire l'ascolto radio continuo sui canali 13 e 16 VHF/FM;
- f) durante la stagione estiva, evitare qualsiasi operazione che possa ostacolare le attività turistico/balneari.

Articolo 4

Navigazione nel canale d'ingresso

1. Le unità navali in entrata o uscita dal porto devono navigare all'interno della fascia di mare compresa tra la testata del molo di sopraflutto e la testata del molo di sottoflutto, per una lunghezza di 100 metri verso il largo, mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo in dislocamento e con una velocità minima di sicurezza, limitando al massimo la generazione di moto ondoso.
2. Le unità in uscita dal porto hanno la precedenza nella rotta.
3. Nel canale d'ingresso sono vietati:
 - a) la sosta e l'ancoraggio;
 - b) la navigazione a vela e quella effettuata con jole, pattini, sandolini, pedalò;
 - c) la navigazione superiore a 3 nodi;
 - d) la pesca, la balneazione, le attività subacquee ed ogni altra attività che possa intralciare la navigazione o pregiudicare la sicurezza dell'approdo;
 - e) ogni altra navigazione con rotte non dirette in ingresso/uscita.

Articolo 5

Ormeggio

L'accosto e l'ormeggio delle unità navali sono consentiti presso banchine e pontili in concessione idonei a riceverle, in funzione di fondali e di attrezzature adeguate, secondo le rispettive destinazioni d'uso di cui al "Regolamento della destinazione, gestione ed uso degli ormeggi", adottato con Delibera n° 32 del 29 luglio 2025 dal Consiglio del Comune di Portici.

Articolo 6

Assegnazione ormeggi

1. L'ormeggio e l'accosto presso le banchine ricadenti in aree libere non in concessione è subordinato al nulla osta dell'Autorità Marittima.
2. Il nulla osta definisce le prescrizioni tecniche dell'ormeggio ai soggetti cui è rivolto ed individua spazi e fasce orarie in cui le banchine potranno essere utilizzate.
3. La richiesta di nulla osta, da redigersi secondo il modello in Allegato 2, fermo restando tutti gli adempimenti previsti dalle leggi specifiche in materia, per tipologia di unità navale, **dovrà essere effettuata con un preavviso di almeno 72h all'Ufficio Locale Marittimo di Portici**, mediante presentazione di copia in carta semplice, oppure utilizzando il seguente canale informatico:
 - e-mail: lcportici@mit.gov.it.
4. Le unità autorizzate, prima di raggiungere le ostruzioni portuali in ingresso, secondo le modalità di cui al comma 2, lett. c), del precedente articolo 3, devono osservare l'obbligo di comunicazione dei seguenti dati:
 - Nominativo dell'unità;

- Numero del nulla osta concesso;
 - Orario d'ingresso;
 - Banchina assegnata.
5. Resta in capo ai comandanti/conducenti delle unità navali valutare l'accesso e la sosta della propria unità secondo le caratteristiche dell'ormeggio e delle condizioni meteorologiche in essere e previste.
 6. Le unità da diporto che intendono ormeggiare presso i tratti di banchina o pontili in concessione devono richiedere l'accosto al solo soggetto concessionario, il quale è tenuto a mantenere un apposito registro riportante gli elementi identificativi dei propri clienti e delle relative unità navali, anche se in transito.
 7. Le unità navali da pesca facenti base logistica ed operativa nel porto di Portici e le unità da pesca non stanziali devono ormeggiare ed eseguire le operazioni commerciali presso i rispettivi tratti di banchina loro assegnati dall'art. 4 della richiamata Delibera Comunale.
Le stesse unità navali da pesca che intendono ormeggiare ed eseguire operazioni commerciali presso altri tratti di banchina, ovvero quelle non stanziali che intendono eseguire operazioni commerciali presso il porto di Portici, devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
 8. Al Comandante del porto è riservata la facoltà di modificare temporaneamente la destinazione degli ormeggi in ragione di particolari esigenze contingenti o di forza maggiore, per la sicurezza della navigazione, degli ormeggi, delle unità e delle operazioni portuali, nonché, per prioritari interessi pubblici.
 9. Sono esonerate dalla richiesta preventiva di nulla-osta le unità navali militari e di altre Amministrazioni dello Stato che, per preminenti ragioni di sicurezza della navigazione o portuale, e senza pregiudizio per le attività espletate devono, in ogni caso comunicare con qualsiasi mezzo eventuali necessità di ormeggio nel porto di Portici.

Articolo 7

Unità stanziali

1. Le unità appartenenti al ceto peschereccio locale e che intendono ormeggiare in maniera stanziale presso una delle banchine del porto di Portici, devono produrre, a cura dell'armatore, richiesta di nulla-osta, conforme al modello in Allegato 3, da inviare all'Ufficio Locale Marittimo di Portici, nelle forme e con i mezzi indicati al precedente Articolo 6, comunicando il nominativo ed i recapiti del responsabile di bordo, reperibile e pronto a muovere in caso di necessità.

Articolo 8

Norme da osservare per la navigazione in porto

1. La navigazione nell'ambito portuale dev'essere condotta come segue:
 - In relazione alle condizioni meteorologiche presenti ed alle caratteristiche strutturali dell'unità navale, e comunque a velocità non superiore a 3 nodi al fine di garantire la sicurezza delle manovre, della navigazione e degli ormeggi, evitando di generare moto ondoso.
 - Utilizzando i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità.
 - Mantenendo l'ascolto radio continuo sui canali 13/16 in VHF/FM, se l'unità navale è provvista di apparato radio.

- Prestando la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni o disposizioni aggiuntive ricevute dall'Autorità Marittima ovvero dai concessionari di banchine, pontili e specchi acquei.
 - Riducendo la velocità nelle immediate vicinanze di altre unità in navigazione.
 - Manovrando sempre con prudenza.
 - Procedendo con rotte dirette in atterraggio/partenza verso/dai posti di ormeggio/accosto.
2. Nel bacino e/o portuale sono vietati:
- la navigazione a vela;
 - la sosta anche temporanea senza procedere verso alcuna banchina o pontile per l'accosto;
 - l'ancoraggio;
 - l'ormeggio alle boe poste nel bacino portuale, fatta eccezione ai pescherecci in occasione di avverse condizioni meteomarine;
 - la pesca;
 - la balneazione;
 - le attività subacquee se non espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
 - ogni altra attività che generi intralcio alla navigazione o alle operazioni portuali.

Articolo 9

Priorità nei movimenti, negli accosti e permanenza agli ormeggi

1. La navigazione all'interno del porto, fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici ed operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:
 - a) Unità navali da traffico che effettuano il servizio trasporto passeggeri.
 - b) Altre unità da traffico in generale.
 - c) Unità navali da pesca.
 - d) Imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio/locazione.
 - e) Navi da diporto.
2. A parità di condizioni di ormeggio ed in presenza di più richieste, l'accosto viene assegnato all'unità navale che arriva per prima.

Articolo 10

Obblighi durante la sosta in porto

1. Durante la sosta in porto, le unità navali ed i relativi proprietari/possessori/armatori devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) Ormeggiare secondo quanto previsto dai piani di ormeggio in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità navali e, preferibilmente, con prua rivolta verso l'uscita dal porto, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi, anche di riserva, in relazione alle caratteristiche delle unità e alle condizioni meteomarine in atto e previste.
 - b) Nel caso di ormeggio di punta, avere a prua la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e a poppa idonei e sufficienti cavi di ormeggio, anche di riserva, anche al fine di evitare ogni tipo di scarroccio.
 - c) Non ormeggiare "a pacchetto".
 - d) Tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi ed esaurimento acqua.

- e) Prima di ogni avvio del motore, effettuare l'operazione di apertura del vano motore e/o areazione delle sentine al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi.
 - f) Mantenere disattivati i radar.
 - g) Prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti.
 - h) Non stazionare sulle scalette e/o passerelle di imbarco/sbarco.
 - i) Mantenere spenti i motori ed eventuali generatori di corrente elettrica.
 - j) In caso di avverse condizioni meteomarine, provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di tratti di banchina, ovvero attraverso il servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio.
 - k) Assicurare sempre la pronta reperibilità del comandante e della componente minima dell'equipaggio, in grado di eseguire le manovre e provvedere ad ogni tipo di emergenza.
 - l) In caso di disarmo, nominare un custode dell'unità, il quale dovrà rispondere alle disposizioni prescritte dall'Ufficio Locale Marittimo di Portici e garantire l'intervento in caso di necessità.
 - m) È consentito, senza specifica autorizzazione, effettuare piccoli interventi manutentivi, senza l'uso di fiamma, purché non limitino la sicurezza dell'unità navale e non siano incompatibili con la sicurezza portuale e dell'ambiente.
 - n) Attenersi ai divieti/prescrizioni/obblighi previsti dal presente regolamento e da altri provvedimenti permanenti e/o temporanei che regolamentano e disciplinano l'uso del porto e delle attività consentite.
 - o) Assicurare la raccolta dei rifiuti, ivi compreso conferimento di olii, batterie e filtri esausti, secondo le modalità/procedure indicate nel vigente "Piano raccolta rifiuti".
2. In caso di emergenza, l'Autorità Marittima ha, comunque, la facoltà di procedere d'ufficio, con spese in danno del proprietario/armatore, all'esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della navigazione e portuale.

Articolo 11

Obblighi del vettore marittimo e del noleggiatore

1. È fatto obbligo al vettore marittimo ed al noleggiatore di unità da diporto che trasportano passeggeri di adottare, in ambito portuale, ogni misura atta a garantire la sicurezza dei passeggeri, in banchina ed a bordo, prima, durante e dopo l'imbarco e/o lo sbarco assicurandone, al contempo, l'ordinato afflusso e deflusso.
2. Detti soggetti, responsabili della sicurezza dei passeggeri durante l'afflusso/deflusso in banchina ed a terra, devono, con proprio personale o con quello appositamente destinato ai suddetti servizi:
 - a) Organizzare l'afflusso/deflusso delle persone che devono imbarcare/sbarcare in maniera da prevenire pericoli.
 - b) Organizzare e regolare l'eventuale sosta in banchina dei passeggeri, limitandola al tempo necessario per il loro imbarco/sbarco.
 - c) Evitare che stazionino persone sulle passerelle.

- d) Mantenere, nei pressi della passerella d'imbarco ovvero della scaletta laterale d'imbarco, idoneo personale, fornito di indumento/elemento identificativo, incaricato di:
 - instradare i passeggeri;
 - istruire e guidare i passeggeri durante il transito sulla passerella.
- e) Per le sole unità da traffico adibite al trasporto passeggeri, mantenere, nei pressi della passerella ovvero della scaletta laterale d'imbarco, una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione ed il numero massimo dei passeggeri trasportabili.
- f) Disporre in banchina, nei pressi dell'unità navale, almeno n. 1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante di 30 metri.
- g) Prima di disormeggiare, accertarsi che il portellone poppiere e/o quello della scaletta laterale siano completamente chiusi. All'arrivo abbassare gli stessi solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio.

Capo III – Circolazione pedonale e veicolare

Articolo 12

Disposizioni generali

1. L'accesso, la circolazione veicolare e pedonale e la sosta nel porto di Portici sono regolati dalle norme contenute nel presente Capo; gli obblighi, i divieti, le indicazioni e le limitazioni che ne derivano sono esplicitati mediante segnaletica stradale orizzontale e verticale.
2. Le aree portuali, come individuate nell'allegato stralcio cartografico (Allegato 4), si distinguono in:
 - a) Aree operative.
 - b) Strade interne aperte all'uso pubblico.

Articolo 13

Aree operative

1. Le aree operative, in cui si svolgono le attività tipiche del porto, coincidono con la fascia di rispetto larga 1,5 metri dal ciglio delle banchine e con l'area destinata alle operazioni di alaggio e varo a mezzo gru così come individuata al successivo articolo 18 (Capo IV).
2. Le aree operative sono assoggettate alle norme del Codice della Navigazione.
3. Nelle aree operative è fatto assoluto divieto di accesso, circolazione e sosta.
4. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 3, sono autorizzati all'accesso alle aree operative:
 - a) I titolari di concessione demaniale marittima di spazi ricadenti nell'ambito delle aree operative.
 - b) I soggetti regolarmente muniti di autorizzazione ex art. 68 C. N. (cfr artt. 36 e 37 del CAPO VII).
 - c) I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura conferiti presso i punti di sbarco, a cura e responsabilità delle cooperative/società di pesca.
 - d) Le autocisterne che provvedono al rifornimento dei serbatoi asserviti agli impianti di bunkeraggio. Tale accesso, a cura e responsabilità del soggetto concessionario

dell'attività di bunkeraggio, è consentito dal lunedì al venerdì, dall'alba alle ore 18:00, ed il sabato, dall'alba alle ore 10:00, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di rifornimento.

- e) I soggetti espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima.
 - f) In ragione dei propri compiti istituzionali, il personale delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'Amministrazione Regionale e Comunale, della Protezione Civile e di pronto soccorso.
5. L'autorizzazione all'accesso con veicolo alle aree operative rivolta ai soggetti di cui al precedente comma 4, lettera e), è rilasciata dall'Autorità Marittima per comprovate ed eccezionali esigenze e:
- è subordinata alla presentazione di un'istanza conforme al modello in Allegato 5;
 - può essere utilizzata per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico;
 - può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità concedente;
 - dev'essere esibita a richiesta del personale dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia;
 - è comprovata mediante il possesso di apposito *pass* che dev'essere esposto in maniera ben visibile sul veicolo;
 - ha validità per l'anno solare in cui è rilasciato.
6. I soggetti di cui al precedente comma 4, lettera a), in ragione dell'autorizzazione concessa in forza del presente articolo, hanno l'obbligo di munirsi di apposito *pass* mediante la presentazione di un'istanza conforme al modello in Allegato 5.

Articolo 14

Strade interne ad accesso limitato

1. Sono strade interne ad accesso limitato quelle aree portuali, ad esclusione di quelle individuate dal precedente articolo 13, per le quali il libero accesso è interdetto per mezzo di appositi dissuasori posti agli ingressi alle banchine, così come individuati nello stralcio planimetrico di cui all'Allegato 4.
2. In tali aree, sono consentite la circolazione veicolare ai soli soggetti autorizzati di cui al precedente articolo 13 e la libera circolazione pedonale nei corridoi all'uopo individuati.
3. Sono individuati, presso la Banchina n. 1, in prossimità dell'immobile sede della locale Autorità Marittima, mediante segnaletica verticale ed orizzontale (di colore giallo), appositi stalli riservati alla sosta esclusiva dei mezzi terrestri funzionali all'esercizio dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ovvero di altre Forze Armate e/o di Polizia.
4. Le strade interne ad accesso limitato sono assoggettate alle norme del Codice della Strada.

Articolo 15

Strade interne aperte all'uso pubblico

1. Le aree portuali, non individuate ai precedenti articoli 13 e 14, sono strade interne aperte all'uso pubblico.
2. In tali aree, la circolazione è libera e la sosta è consentita negli spazi individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

3. Le strade interne aperte all'uso pubblico sono assoggettate alle norme del Codice della Strada.

Articolo 16

Limiti di velocità

1. Il limite di velocità per i veicoli che circolano nell'ambito portuale è fissato in 5 km/h.

Articolo 17

Disciplina della circolazione pedonale

1. Fatte salve le norme contenute nel presente Capo e nel Codice della Strada, l'accesso e la circolazione dei pedoni nelle strade interne sono liberi ed ammessi lungo il piano di calpestio esclusivamente nei corridoi all'uopo individuati.
2. È vietato sedersi su bitte, gradini e sul ciglio delle banchine.
3. Ad eccezione del personale tecnico autorizzato alla manutenzione dei fanali portuali, è vietato l'accesso alle scogliere.
4. Per eccezionali esigenze, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare l'accesso, la circolazione e la sosta di pedoni nell'ambito portuale.

Capo IV – Alaggio e varo

Articolo 18

Alaggio e varo a mezzo autogru

1. Le operazioni di alaggio e varo a mezzo autogru sono consentite nell'area raffigurata nello stralcio cartografico come da regolamentazione del Comune di Portici.
2. Per ogni singola operazione di alaggio/varo, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) recintare, con appositi presidi mobili (paletti, coni, birilli o simili), l'area delle operazioni individuata dallo spazio occupato dall'autocarro (comprensivo delle appendici), incluso il raggio d'azione della gru;
 - b) apporre, nei pressi dell'area delle operazioni, idonea segnaletica verticale indicante:
 - lavori in corso;
 - pericolo generico;
 - pericolo derivante da carichi sospesi.
 - c) movimentare l'unità navale priva di persone a bordo e/o specchi liberi;
 - d) assicurare la presenza, durante le operazioni, oltre che dell'operatore addetto alla gru, anche di personale preposto al coordinamento delle operazioni, al fine di scongiurare il transito di persone o mezzi non autorizzati;
 - e) avviare le operazioni solo allorché l'area risulti sgombera da materiali, mezzi e/o persone estranee all'attività;
 - f) impegnare l'area per il tempo strettamente necessario alle operazioni di alaggio/varo con l'espresso divieto di eseguire alcun genere di riparazione, manutenzione o pulizia dell'unità navale;
 - g) rispettare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- h) interrompere immediatamente le operazioni qualora, in corso d'opera, dovessero crearsi situazioni di pericolo, anche potenziale, ovvero, in presenza di qualsiasi problema e/o inconveniente che possa pregiudicare il prosieguo dell'attività stessa dandone tempestiva informazione all'Ufficio Locale Marittimo di Portici (tel.081/7767827) o alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Torre del Greco (tel. 081/8812200);
 - i) interrompere immediatamente le operazioni qualora le condizioni meteomarine possano pregiudicarne il prosieguo in sicurezza;
 - j) adottare ogni accorgimento atto a tutelare l'ambiente, la salute e la pubblica incolumità.
3. Al fine di scongiurare il rischio da interferenze, è fatto divieto di condurre operazioni di alaggio/varo in concomitanza con le medesime operazioni effettuate con gru fissa nell'attigua area in concessione.
 4. Le operazioni possono essere effettuate nei giorni dal lunedì al venerdì, dall'alba alle ore 18:00.
 5. È possibile derogare ai limiti temporali di cui al comma 4, in casi eccezionali valutati e autorizzati, di volta in volta, dall'Autorità Marittima.

Articolo 19

Scivoli di alaggio

1. Gli scivoli di alaggio per mezzo dei quali sono consentite le operazioni di alaggio e varo nel porto di Portici (come raffigurato nello stralcio planimetrico in Allegato 6) sono le aree:
 - a) AV1 – *Fabbricato ex Dogana*;
 - b) AV2 - *Confine di Villa d'Elboeuf*.
2. L'utilizzo degli scivoli di alaggio è riservato alle operazioni di alaggio/varo delle unità da diporto di lunghezza non superiore ai 6 metri.
3. Le aree AV1 e AV2 ed i corrispondenti specchi acquei SA1 e SA2 (come raffigurato nello stralcio planimetrico in Allegato 6) sono fruibili per il tempo strettamente necessario alle operazioni di alaggio e varo e devono essere lasciati sgombri per consentire l'operatività degli scivoli.
4. Le operazioni possono essere effettuate nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.
5. È possibile derogare ai limiti temporali di cui al comma 4, in casi eccezionali valutati e autorizzati, di volta in volta, dall'Autorità Marittima.

Articolo 20

Comunicazione di esercizio dell'attività

1. I soggetti deputati alla condotta delle operazioni di alaggio e varo a mezzo autogru, devono produrre apposita comunicazione di *inizio/prosiguo attività* ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione ed indirizzata all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Portici.
2. La comunicazione di inizio/prosiguo attività ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata e dev'esserne presentata copia all' Ufficio Locale Marittimo di Portici, corredata dei riferimenti della trasmissione/deposito presso gli Uffici comunali.

3. La comunicazione di esercizio dell'attività dev'essere redatta ed inoltrata secondo quanto prescritto dal successivo articolo 37.

Articolo 21

Comunicazione preventiva

1. Per ogni singola operazione di alaggio o varo, deve essere effettuata preventiva comunicazione all'Ufficio Locale Marittimo di Portici, con preavviso di almeno 24 ore, mediante presentazione di copia in carta semplice, oppure utilizzando il seguente canale informatico:
- lcportici@mit.gov.it.
2. In caso di effettuazione di alaggio/varo con mezzo autogru, nella comunicazione (conforme al modello in Allegato 7) devono essere indicati:
a) la Ditta esecutrice delle operazioni;
b) il Responsabile delle operazioni (generalità, qualifica e recapito telefonico).
3. In caso di effettuazione di alaggio/varo presso gli scivoli di cui all'articolo 19, nella comunicazione (conforme al modello in Allegato 8) devono essere indicati:
a) generalità del soggetto che effettuerà le operazioni e recapito telefonico;
b) targhe del veicolo e del carrello.
4. La comunicazione preventiva deve contenere espressa dichiarazione che manlevi l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose o all'ambiente che possa derivare dalle operazioni di alaggio e varo.

Articolo 22

Deroghe

1. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà, per eccezionali esigenze legate alla sicurezza ed alla pubblica incolumità, di autorizzare le operazioni di alaggio e varo anche in altre aree dell'ambito portuale.

Capo V – Bunkeraggio

Articolo 23

Campo di applicazione

1. Le norme del presente Capo si applicano alle unità navali destinate al traffico locale, alla pesca e al diporto, eccetto quelle appartenenti alle amministrazioni militari e di polizia che comunque devono garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio e antinquinamento.

Articolo 24

Disposizioni generali

1. Per le operazioni di bunkeraggio, a mezzo dei distributori automatici fissi ubicati nel porto di Portici, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) Le operazioni possono riguardare unità navali da traffico locale, da pesca e da diporto.

- b) Il punto di infiammabilità dei prodotti distribuiti, determinato con il sistema “vaso chiuso”, dev’essere superiore o uguale a 60 °C ed inferiore ai 125 °C; se trattasi di distributori automatici fissi come definiti dal D.Lgs. n. 32, in data 11 febbraio 1998 e ss.mm.ii., in possesso dei prescritti requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, il punto di infiammabilità dei prodotti distribuiti può essere anche inferiore a 60 °C.
- c) Le operazioni, comprese quelle di rifornimento allo stesso distributore fisso da parte si autobotte, devono essere eseguite in assenza di avverse condizioni meteorologiche accompagnate da scariche atmosferiche e, ove già iniziate, devono essere immediatamente sospese.
- d) Le operazioni possono essere effettuate nell’arco delle ventiquattro ore. Nel caso di operazioni in ore notturne, la zona deve essere adeguatamente illuminata. L’intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro. L’impianto elettrico dev’essere realizzato in conformità alla Legge n. 186 del 1968 e munito delle previste autorizzazioni.

Articolo 25

Prescrizioni particolari per i distributori automatici fissi

1. L’esercizio di un distributore fisso per rifornimento di idrocarburi nell’ambito portuale può essere mantenuto da un soggetto in possesso di concessione demaniale marittima.
2. Per l’esercizio dell’attività, anche ai fini della sicurezza marittima e della tutela dell’ambiente, il concessionario deve attenersi a quanto prescritto dal titolo concessorio, dal certificato prevenzione incendi e dalle altre eventuali autorizzazioni.
3. I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell’Interno, in ottemperanza al Titolo I, punto XVII del D.M. 31 luglio 1934, e di dispositivi per la captazione dei vapori, di cui al Decreto n. 76, in data 20 gennaio 1999 e ss.mm.ii., recante “*Norme per l’installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori*”.
4. Devono essere provvisti di idonea cartellonistica indicante i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento, come, ad esempio: “*SPEGNERE I MOTORI DURANTE IL RIFORNIMENTO*”, “*VENTILARE IL VANO MOTORE/SERBATOI PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE*”.
5. Il concessionario del distributore fisso, durante le operazioni di bunkeraggio alle unità navali e di rifornimento allo stesso distributore, deve:
 - a) Impiegare le manichette in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati che devono essere conservati, anche in copia, presso il distributore stesso.
 - b) Mantenere efficienti i mezzi antincendio prescritti dal certificato prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco e tenere, pronti all’uso, n. 1 estintore a CO₂ da 5 kg, n. 1 estintore a polvere da 6 kg e n. 2 secchi di sabbia.
 - c) Mantenere, pronti all’uso, panni e fogli oleo-assorbenti in grado rispettivamente di circoscrivere e ricoprire lo specchio acqueo compreso tra l’unità navale da rifornire e la banchina.
 - d) Delimitare l’area interessata dal bunkeraggio o dal rifornimento del distributore, sistemando un numero adeguato di cartelli recanti la scritta “*RIFORNIMENTO IN*”

CORSO – VIETATO TRANSITARE, FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE”.

- e) Effettuare vigilanza continua ai fini antincendio ed antinquinamento vietando alle persone estranee di avvicinarsi al punto di erogazione.
- f) Sospendere immediatamente le operazioni in caso di pericolo di incendio e di inquinamento o altro pericolo, informando, senza ritardo, l'Autorità Marittima.
- g) Il concessionario deve comunicare alla locale Autorità Marittima, ai sensi del D.Lgs. n. 205, in data 9 novembre 2007, il tipo di combustibile fornito alle unità navali con l'indicazione del relativo tenore di zolfo.
- h) Alle navi non inferiori a 400 GT che hanno effettuato il rifornimento, il concessionario deve consegnare la documentazione ed un campione del combustibile fornito, secondo le modalità fissate dall'articolo n. 295, comma 11, del D.Lgs. n. 205, in data 9 novembre 2007.
- i) L'area di rifornimento, tramite autobotti, degli impianti fissi dovrà essere delimitata con idonee strutture, al fine di evitare la sosta indiscriminata di automezzi.

Articolo 26

Prescrizioni particolari per le unità navali da rifornire

- 1. Le unità navali da rifornire devono mantenere i motori di propulsione spenti, come ogni altro motore non dotato di parascintille allo scarico.
- 2. Divieto di effettuare qualsiasi operazione che possa generare calore e/o scintille.
- 3. Le unità devono essere ormeggiate alla banchina senza altro mezzo nautico affiancato.
- 4. Le unità da rifornire, dopo ogni operazione di rifornimento e prima di avviare il motore, hanno l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore.
- 5. Durante il rifornimento, gli equipaggi delle unità navali devono adoperarsi per scongiurare ogni pericolo di incendio e di inquinamento, informando senza ritardo l'Autorità marittima di ogni problema verificatosi.
- 6. Il comandante di nave non inferiore a 400 GT, ai sensi del D.Lgs. n. 205, in data 9 novembre 2007, a seguito del rifornimento, deve conservare la documentazione relativa al tenore di zolfo ed il campione di combustibile ricevuto dal concessionario, secondo le modalità prescritte dall'articolo n. 295, comma 11, del medesimo decreto.
- 7. Divieto di effettuare rifornimento in recipienti non idonei a contenere combustibili.

Articolo 27

Rifornimento di depositi che alimentano gli impianti fissi in banchina

- 1. Il rifornimento degli impianti fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 31 luglio 1934 e ss. mm. ii.
- 2. Le autobotti devono recarsi nella zona di interesse e la loro permanenza in porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di rifornimento dell'impianto.
- 3. L'area interessata dalle operazioni di rifornimento (chiusino, manichetta di collegamento e autobotte) dovrà essere appositamente recintata, in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee, e munita di cartello recante la scritta **“VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE”**.
- 4. In prossimità dell'area interessata dalle operazioni, devono essere posizionati:

- a) n. 2 estintori a schiuma di capacità non inferiore a 10 litri;
 - b) n.1 secchio di sabbia fine ed umida di almeno 10 kg o altro materiale assorbente;
 - c) n.1 ghiotta per contenere eventuali sversamenti durante il travaso.
5. La Società che fornisce il combustibile deve consegnare al gestore dell'impianto di distribuzione, per la successiva comunicazione alla locale Autorità Marittima, un'attestazione riportante il tipo di combustibile fornito con l'indicazione del tenore di zolfo ivi contenuto, ai sensi del D. Lgs. n. 205, in data 9 novembre 2007.

Articolo 28

Bunkeraggio alle navi mediante autobotte

Nel porto di Portici, in considerazione della limitazione delle banchine e dell'incremento delle attività ivi connesse, le operazioni di bunkeraggio/rifornimento alle navi mediante autobotte saranno occasionalmente autorizzate, dopo opportuna valutazione delle situazioni contingenti del momento, dalla locale Autorità Marittima, con l'adozione delle discendenti prescrizioni di sicurezza stabilite dalla Commissione locale infiammabili.

Capo VI – Utilizzo di fonti termiche

Articolo 29

Disposizioni generali

1. Le operazioni di saldatura e taglio, nonché tutti gli altri lavori che comportano l'uso di fiamme libere, fiamme ossidriche, miscele ossiacetileniche, archi elettrici ed operazioni di ossitaglio in genere, effettuate a bordo delle unità ormeggiate nel porto di Portici, sono subordinate al rilascio di apposito *nulla osta* da parte dell'Autorità Marittima.
2. L'accesso alle aree portuali, ai fini dell'esecuzione dei lavori di cui al presente Capo, è subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni di carattere doganale e di polizia nonché, all'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento relative alle attività eseguite, in ambito portuale, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 30

Istanza di "nulla osta"

1. L'istanza, conforme al modello in Allegato 9 – parte A, dev'essere presentata in bollo all'Autorità Marittima dal datore di lavoro (comandante/proprietario dell'unità navale e Rappresentante legale/Amministratore unico della Ditta esecutrice dei lavori).
2. L'istanza deve comprendere, in allegato:
 - a) *Documento di sicurezza*, a norma dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 272/1999, comprendente:
 - i) Relazione tecnica, ossia la descrizione generale delle operazioni. Essa deve contenere:
 - I) le misure di prevenzione che saranno adottate dal datore di lavoro, a norma del Titolo II del D. Lgs. n. 272/1999;
 - II) la dichiarazione congiunta del comandante/proprietario dell'unità navale e del Rappresentante legale/Amministratore unico della Ditta esecutrice dei lavori, di aver tra loro concertato e scambiato ogni unica

azione/informazione necessaria all'esecuzione in sicurezza ed a regola d'arte dei lavori e di aver informato, i lavoratori ed ogni altra persona eventualmente interessata, sui pericoli;

III) l'indicazione del *Capo Commessa* (nel caso di intervento di più ditte);

ii) Elaborati grafici della nave (piani), con l'indicazione delle zone in cui saranno eseguiti i lavori.

b) *Certificato di non pericolosità*, rilasciato dal competente *chimico di porto*, attestante:

i) le tipologie delle azioni da compiere;

ii) l'individuazione del luogo dove saranno eseguite le operazioni;

iii) la classificazione del lavoro da effettuare secondo le previsioni di cui al successivo articolo 30 con specifica dichiarazione del *chimico di porto* che la tipologia di lavorazione rientra tra quelle elencate nell'Allegato 9, parti B e C. È fatta salva la facoltà del *chimico di porto* di individuare un grado di rischio più elevato per la tipologia di lavori svolti su unità navali che presentano specifiche caratteristiche nonché rilascio di un certificato di "gas free" riportante la dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 6, del D. Lgs. n. 272/1999 ovvero l'attestazione dell'esistenza delle condizioni di sicurezza per poter eseguire le operazioni. Tale indicazione dev'essere espressamente riportata nel riquadro "D" dell'istanza.

Articolo 31

Valutazione dell'istanza

1. A seguito della valutazione di quanto riportato nell'istanza di *nulla osta*, l'Autorità Marittima, in relazione alla pericolosità dei lavori, può dare corso a due differenti tipi di istruttorie:

a) procedura ordinaria (lavori che comportano rischi di tipo medio-elevato), descritta al successivo *comma 2*;

b) procedura semplificata (lavori compresi nell'Allegato 9 – parte B), descritta al successivo *comma 3*.

2. L'istanza redatta a norma del precedente articolo 29, quando istruita per lavori che comportano rischi di tipo medio-elevato (elencati in Allegato 9 – parte C), deve essere sottoposta alla valutazione del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della locale Azienda Sanitaria che esprimeranno, in merito, il proprio parere, a norma dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 272/1999.

Il rilascio del *nulla osta* avviene subordinatamente al rilascio dei suddetti pareri qualora favorevoli ovvero in considerazione delle eventuali ed ulteriori prescrizioni che da essi dovessero derivare.

3. Per le tipologie di lavoro di cui all'elenco in Allegato 9 – parte B, per i quali viene dato corso ad un'istruttoria semplificata, l'Autorità Marittima di riserva di assentire il proprio *nulla osta* in deroga alle previste prescrizioni, fatte salve le eventuali specifiche determinazioni emerse nel corso della valutazione descritta al precedente *comma 2*, anche sentito il *chimico di porto*.

La condizione sufficiente, affinché l'Autorità Marittima possa attivare la procedura semplificata, è la sola trasmissione dell'istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed alla ASL competente, compilata in ogni sua parte e corredata dal

Documento di sicurezza e dal *Certificato di non pericolosità* di cui al precedente Articolo 30.

4. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di richiedere l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive ritenute necessarie, secondo le specifiche tipologie di lavoro, al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza portuale.

Articolo 32

Decadenza del “nulla osta”

1. Il *nulla osta* rilasciato dall'Autorità Marittima non è più valido in caso di inosservanza dei divieti di cui al successivo articolo 33.
2. Oltre alle fattispecie di cui al precedente *comma 1*, il *nulla osta* non è più valido in caso di:
 - a) cambio del Comandante della nave e/o del Responsabile tecnico dei lavori;
 - b) cambio della tipologia dei lavori oggetto del *nulla osta*;
 - c) scadenza del *certificato di non pericolosità/gas free*;
 - d) decorrenza dei limiti di tempo indicati nell'istanza di *nulla osta* per l'esecuzione dei lavori;
 - e) partenza della nave dal porto.

Articolo 33

Divieti

1. Non è consentito l'uso di fiamma a bordo di navi con passeggeri imbarcati, salvo in caso di lavori di lieve entità o improrogabili per i quali, nonostante gli adempimenti previsti dalle norme del presente Capo, venga comunque accertato il rischio trascurabile.
2. Durante l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 29, comma 1, a bordo delle unità, non potranno essere effettuate le seguenti operazioni:
 - a) rifornimento oli combustibili e carburanti;
 - b) sbarco acque di sentina, *slops* e rifiuti liquidi in genere;
 - c) imbarco e sbarco prodotti petroliferi;
 - d) imbarco, sbarco e presenza a bordo di merci pericolose di cui al *I.M.D.G. Code* ed alla Tabella B del D.M. 22 LUGLIO 1994 recante *Norme di sicurezza per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi*, nonché provviste di bordo aventi analoghe caratteristiche (vernici, prodotti chimici ecc.);
 - e) operazioni che possano, in genere, pregiudicare l'esecuzione in sicurezza delle operazioni con uso fiamma.
3. Solo nel caso in cui sia comprovata la non interferenza con i lavori da eseguirsi, potrà essere autorizzata la concomitante esecuzione di una o più operazioni, limitatamente a quelle che non comportano la movimentazione di materiali infiammabili o esplosivi.
4. In caso di immobilizzazione della nave, in funzione della tipologia delle operazioni da effettuare, l'uso di fiamma a bordo è subordinato all'immediata possibilità di movimento mediante l'ausilio di rimorchiatori.

Articolo 34

Prescrizioni comuni

In tutti i casi, inclusi quelli in cui il *nulla osta* venga concesso a seguito della “procedura semplificata”, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) Durante l'esecuzione dei lavori, i luoghi dove essi avvengono devono essere continuamente presidiati da personale debitamente formato alla lotta antincendio, in numero che verrà stabilito in funzione della tipologia di lavoro, di quanto attestato nella certificazione del *chimico di porto*, ovvero di particolari misure di sicurezza prescritte dall'Autorità Marittima e dai Vigili del Fuoco.
- b) Il Responsabile tecnico designato, indicato nell'istanza di *nulla osta*, deve adottare ogni cautela ritenuta necessaria per garantire la sicurezza dei lavori.
- c) Il personale di bordo deve essere informato delle operazioni e delle relative misure di sicurezza.
- d) Devono essere osservate le disposizioni generali di sicurezza derivanti dal D. Lgs. n. 272/1999 e dal D. Lgs. n. 81/2008.
- e) Il luogo interessato dalle operazioni deve essere prontamente e facilmente evacuabile e, ove esso fosse un luogo chiuso, le vie di esodo devono essere sempre utilizzabili in condizioni di assoluta sicurezza.
- f) Indipendentemente dalla tipologia dei lavori da eseguire, il personale incaricato deve essere equipaggiato con i dispositivi di protezione individuale previsti.

Articolo 35

Norme di rinvio

Oltre a quanto specificatamente disposto dalle norme del presente Capo, l'esecuzione, in locali chiusi ed angusti, di lavori di saldatura elettrica, lavori in cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili, sabbiature su navi sottoposte a lavori, pitturazione a spruzzo (*airless*), coibentazione, nonché altra attività ad esso riconducibile per la presenza di rischio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, dovranno essere eseguiti in stretta osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 47 e seguenti del Titolo III del D. Lgs. n. 272/1999.

Articolo 36

Disposizioni finali

Fatte salve le previsioni di cui all'art. 46, comma 4 del D. Lgs. n. 272/1999 in merito alla competenza alla vigilanza in materia, Azienda Sanitaria Locale, l'Autorità Marittima ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco hanno la facoltà di effettuare verifiche e controlli a campione, ciascuno per la parte di propria competenza, al fine di verificare che le lavorazioni avvengano nel rispetto del presente Regolamento e delle altre norme vigenti in materia di sicurezza/antincendio.

Capo VII – Attività ex Articolo 68

Articolo 37

Disposizioni generali

1. Tutti coloro che esercitano o intendano esercitare un'attività nel porto del Granatello di Portici, fermo restando la dichiarazione di inizio attività da presentare alla competente Autorità, devono effettuare apposita comunicazione, conforme al modello in Allegato 10, alla locale Autorità Marittima, mediante presentazione di copia in carta semplice oppure utilizzando il seguente canale informatico:
 - e-mail: lcportici@mit.gov.it.

2. La comunicazione di cui al precedente comma è valida fino allo scadere dell'anno solare di presentazione (31 dicembre).
3. Le eventuali variazioni a quanto dichiarato nella comunicazione devono essere immediatamente comunicate attraverso la presentazione di nuova dichiarazione.

Articolo 38

Casi di esclusione

1. La comunicazione di cui al precedente articolo, a condizione che l'attività svolta rientri tra quelle indicate nel titolo posseduto, non deve essere presentata da:
 - a) Titolari di concessione o autorizzazione demaniale marittima, ai sensi degli articoli 36 e ss., 45 bis e 46 del Codice della Navigazione.
 - b) Titolari di concessione o autorizzazione all'esercizio dei servizi tecnico nautici portuali, di cui al Codice della Navigazione e norme collegate.
 - c) Titolari di attività soggette, a norma del Codice della Navigazione e norme collegate, ad autorizzazione o iscrizione in registri tenuti dall'Autorità Marittima (ad esempio, agenzie marittime raccomandatarie ed incaricati di porto) o il cui esercizio è subordinato a specifica comunicazione all'Autorità Marittima (ad esempio, il noleggio e la locazione di unità da diporto).
 - d) Personale debitamente incaricato da Enti tecnici di classifica o Organismi notificati per l'effettuazione di prove e controlli per la certificazione di unità navali.
 - e) Titolari di autorizzazione e/o eventuale altro atto di assenso rilasciato dall'Ente locale competente ai sensi degli articoli 27 e ss. del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dello svolgimento dell'attività di commercio su aree demaniali marittime.

Articolo 39

Disposizioni finali

1. Durante lo svolgimento delle attività nei porti o negli ambiti demaniali marittimi, gli interessati devono:
 - a) avere, al seguito, copia della comunicazione di cui al precedente Articolo 37, vidimata dall'Autorità Marittima competente, e un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) attenersi a quanto indicato nella citata dichiarazione e alle disposizioni contenute nei Regolamenti, Ordinanze e ogni altra disposizione emanata dalle competenti Autorità Marittime in materia di sicurezza marittima portuale;
 - c) attenersi a tutte le direttive impartite dall'Autorità Marittima ed alle altre autorità competenti in materia di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e security portuale;
 - d) non occupare, in forma stabile, aree demaniali marittime o zone di mare.

Capo VIII – Servizio di guardiania

Articolo 40

Disposizioni generali

1. Il servizio di guardiania a bordo delle navi in disarmo deve essere assicurato a mezzo di personale marittimo qualificato.

2. Il proprietario/armatore dell'unità da porre in disarmo deve presentare apposita istanza (conforme al modello in Allegato 11) nella quale indicare il numero dei marittimi incaricati del servizio di guardiana, loro qualifica, numero di matricola e Ufficio marittimo d'iscrizione.
3. L'istanza di cui al precedente comma 2 deve specificare che il servizio si intende svolto nell'arco delle 24 ore.
4. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di disporre un numero superiore di marittimi da adibire al servizio di guardiana, in relazione alle dimensioni della nave da disarmare ed al posto d'ormeggio assegnato.

Articolo 41

Disposizioni particolari per le unità da pesca

1. In deroga a quanto disposto al precedente Articolo 40, il servizio di guardiana a favore delle unità navali adibite alla pesca professionale può essere svolto con frequenti ispezioni a bordo (in media, ogni 4 ore) nell'arco delle 24 ore.
2. È fatto obbligo di permanenza a bordo o di presenza nelle immediate vicinanze dell'unità, in caso di condizioni meteomarine particolarmente avverse.

Articolo 42

Modalità di svolgimento del servizio

1. Ai fini di sicurezza portuale delle navi e/o natanti ormeggiati nelle vicinanze, i guardiani a bordo delle navi in disarmo devono:
 - a) controllare costantemente gli ormeggi rinforzandoli in caso di necessità;
 - b) ispezionare tutti i locali interni almeno ogni 4 ore al fine di accertare eventuali situazioni anomale in atto (principi d'incendio, infiltrazioni d'acqua, ecc.).
2. I guardiani devono essere in grado di poter tempestivamente contattare il proprietario della nave per richiedere il suo intervento in caso di necessità. A tal proposito, a cura del proprietario, dovrà essere lasciato a bordo il proprio recapito telefonico, nonché un elenco del personale, con relativi recapiti, facilmente reperibili nei casi di emergenza.
3. I guardiani devono annotare quotidianamente, su apposito registro, le ispezioni e controlli eseguiti a norma del precedente comma 1. Su detto registro devono essere annotati i nomi dei guardiani e deve essere vistato:
 - a) dal proprietario o suo legale rappresentante, a cadenza settimanale;
 - b) dal personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Portici.

Articolo 43

Disposizioni particolari per le unità navali da porre in disarmo

1. Il disarmo di unità navali può essere concesso a condizione che l'unità non abbia a bordo carichi costituiti da idrocarburi e/o da altre sostanze nocive per l'ambiente marino.
2. È consentita la presenza a bordo di idrocarburi o prodotti derivati da oli minerali, nel caso in cui tali prodotti rappresentino dotazioni di bordo per il normale funzionamento degli apparati di propulsione, governo e manovra.
3. Il proprietario dell'unità navale da porre in disarmo, ovvero il suo legale rappresentante, deve dichiarare, nella relativa istanza, sotto la propria personale responsabilità, che la nave non ha a bordo carichi costituiti da idrocarburi o altre

- sostanze nocive per l'ambiente marino e che tutte le eventuali cisterne, doppi fondi, casse, depositi e *cofferdams* sono vuoti o che non contengono acqua di zavorra frammista a residui di prodotti petroliferi o comunque nocivi per l'ambiente marino.
4. Nel caso di richiesta di disarmo relativa a navi cisterna adibite al trasporto di idrocarburi e/o prodotti chimici liquidi, l'assenza a bordo di residui di prodotti petroliferi e/o chimici e/o comunque nocivi per l'ambiente marino deve essere attestata dal Consulente chimico del porto.
 5. Nell'istanza di cui al precedente comma 4, deve essere indicata l'eventuale presenza di combustibile a bordo specificando, altresì, il tipo di prodotto, la sua densità, il quantitativo ed il locale ove lo stesso è depositato. Se richiesto dalla Sezione *Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale* della Capitaneria di porto, all'istanza deve essere allegato un piano della nave sul quale deve essere evidenziata l'esatta ubicazione dei prodotti in questione.
 6. Sulle navi in disarmo è fatto divieto di eseguire lavori con impiego di fonti termiche. Qualora ciò si rendesse necessario, il proprietario o il suo legale rappresentante, nel richiedere il previsto "nulla osta" all'uso di fonti termiche, dovrà nominare un ufficiale o persona responsabile cui spetterà il compito di controllare che gli addetti ai lavori si attengano scrupolosamente alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 7. Sulle navi in disarmo è vietato eseguire travasi di liquidi combustibili e/o inquinanti in genere senza il preventivo "nulla osta" rilasciato dall'Autorità Marittima. Ottenuto il predetto "nulla osta", gli interessati devono notificare all'Autorità Marittima, per iscritto, la nuova situazione ed ubicazione di tutti i prodotti liquidi esistenti a bordo.

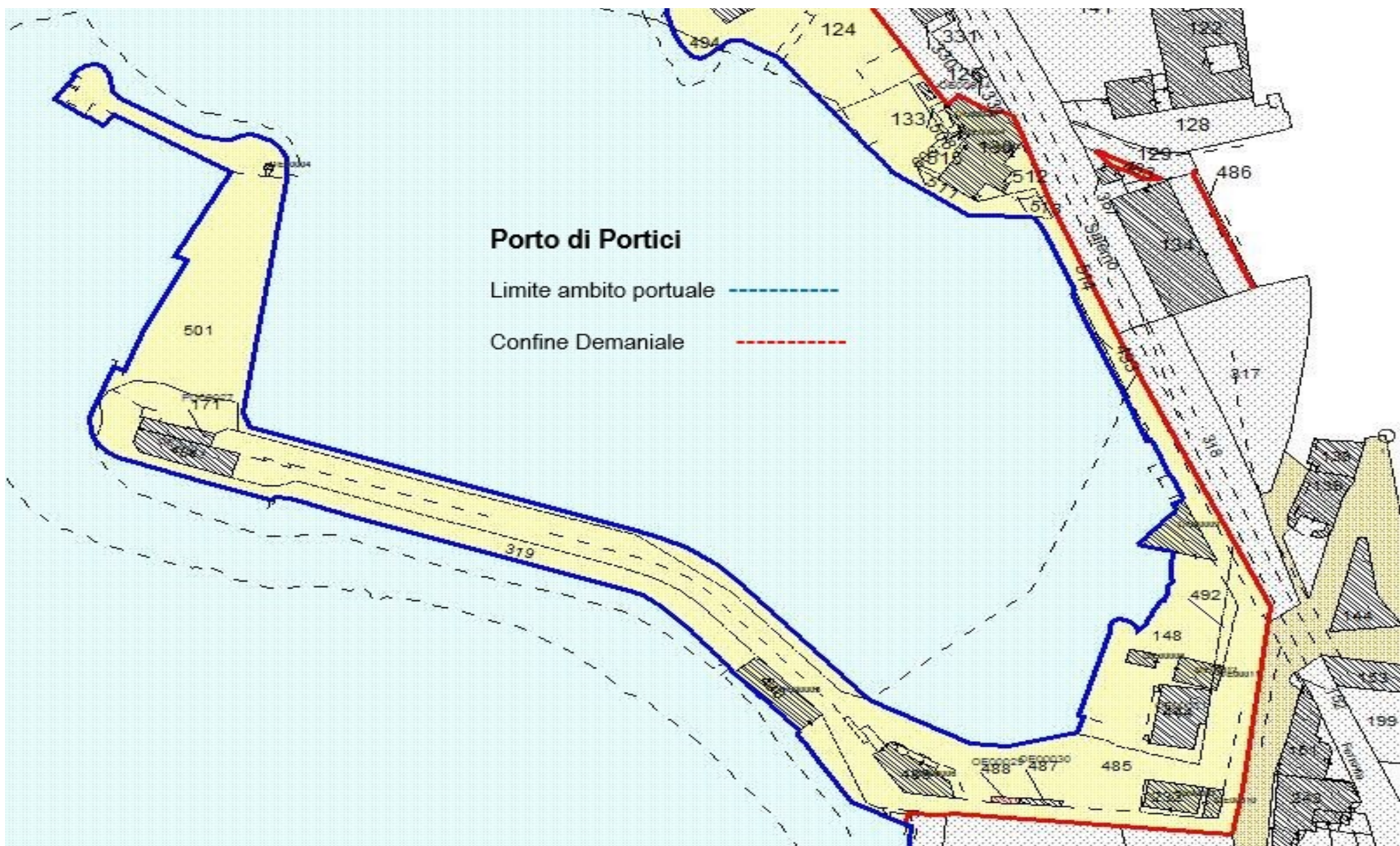
IL COMANDANTE

C.F. (CP) Angelo LABELLA

(Documento informatico sottoscritto digitalmente)

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 - Stralcio cartografico del porto
- Allegato 2 - Modello istanza di *Nulla Osta* all'accosto
- Allegato 3 - Modello istanza di *Nulla Osta* all'ormeggio stanziale
- Allegato 4 - Stralcio cartografico delle aree portuali
- Allegato 5 - Modello istanza di autorizzazione all'accesso alle aree operative
- Allegato 6 - Stralcio cartografico degli scivoli di alaggio
- Allegato 7 - Modello comunicazione preventiva di alaggio/varo a mezzo autogru
- Allegato 8 - Modello comunicazione preventiva di alaggio/varo mediante utilizzo degli scivoli
- Allegato 9 - Modello istanza *Nulla Osta* lavori con utilizzo di fonti termiche
- Allegato 10 - Modello comunicazione inizio attività ex Art. 68 Codice della Navigazione
- Allegato 11 - Modello istanza di messa in disarmo unità navale
- Allegato 12 - Regolamento della destinazione, gestione ed uso degli ormeggi del Comune di Portici



All' Ufficio Locale Marittimo di Portici
Sezione Tecnica
lcportici@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di:		
	☐ proprietario	☐ armatore	☐ conduttore ☐ rappresentante legale ¹ [passa a B]
B	della _____, con sede in _____ alla via _____, Società armatrice		
C	della:		
	☐ Unità da traffico	☐ Unità da pesca	☐ Unità da diporto
	tipo:		
	☐ motore	☐ vela con motore ausiliario	☐ altro (specificare) _____
D	Avente le seguenti caratteristiche:		
	nome	n° d'iscrizione	nominativo internazionale
	larghezza	pescaggio	lunghezza
	mt.	mt.	mt.

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima il rilascio del Nulla Osta all'accosto, per il giorno _____, come di seguito specificato:

- dalle ore _____ alle ore _____;
- dalle ore _____ alle ore _____.

Il punto di contatto a bordo è il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ alla Via _____, con qualifica di _____ - cell. _____.

La sottoscrizione della presente istanza implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto del Granatello di Portici*, approvato e reso esecutivo con apposita Ordinanza consultabile al seguente link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle persone e/o cose e/o all'ambiente dalle operazioni di cui al presente Nulla Osta.

_____, _____
(Località) (data)

Timbro¹ e Firma²

¹ In caso di Società di armamento ovvero persona giuridica proprietaria/utilizzatrice a fini commerciali

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata

Alla Ufficio Locale Marittimo di Portici
Sezione Tecnica
lcportici@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di:		
	☐ armatore	☐ rappresentante legale ¹ [passa a B]	
B	della _____, con sede in _____ alla _____ via _____,		
	Società armatrice _____		
C	dell'unità da pesca _____		
D	avente le seguenti caratteristiche:		
	nome	n° d'iscrizione	nominativo internazionale
	larghezza	pescaggio	lunghezza
	mt.	mt.	mt.

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima il rilascio del Nulla Osta all'ormeggio stanziale presso uno dei tratti di banchina all'uopo individuati, in ossequio alla “Regolamentazione e disciplina degli usi e delle attività” del Comune di Portici, adottato con Delibera della Giunta Comunale n° 115 del 27 Maggio 2022, ed al *Regolamento del porto del Granatello di Portici* approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 24/2022, in data 20 ottobre 2022, della Capitaneria di porto di Torre del Greco.

Il punto di contatto a bordo è il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____
alla Via _____, con qualifica di _____ - cell. _____.

La sottoscrizione della presente istanza implica l'assunzione dell'onere di:

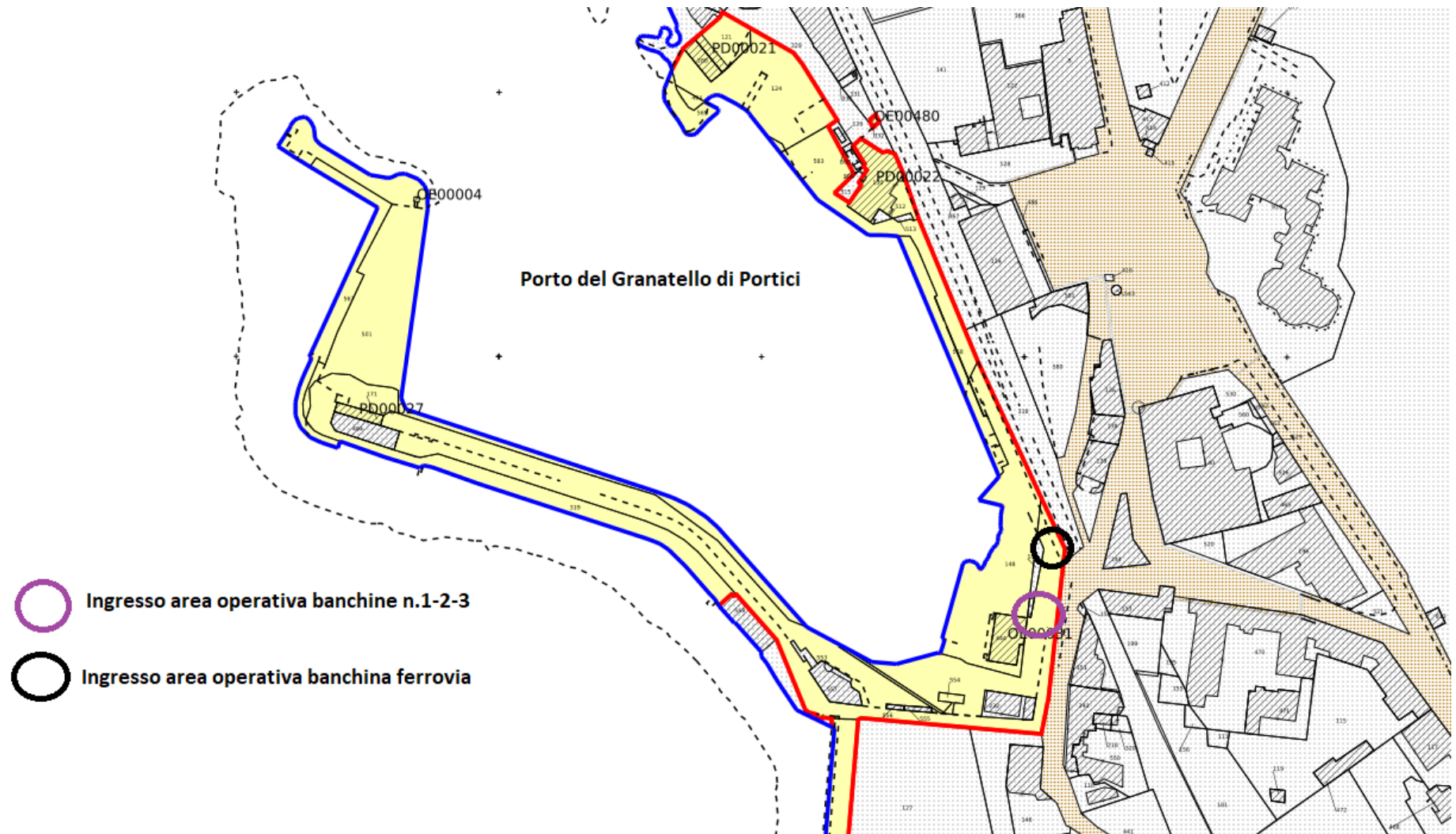
- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto del Granatello di Portici*, approvato e reso esecutivo con apposita Ordinanza consultabile al seguente link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle persone e/o cose e/o all'ambiente dalle operazioni di cui al presente Nulla Osta.

_____, _____
(Località) (data)

Timbro¹ e Firma²

¹ In caso di Società di armamento

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata



All' Ufficio Locale Marittimo di Portici
Sezione Tecnica
lcportici@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di:		
	☐ proprietario [passa a C]	☐ titolare di c.d.m. [passa a D]	☐ rappresentante legale ¹ [passa a B]
B	della _____, con sede in _____ _____ alla via _____,		
	☐ titolare di c.d.m.	☐ Società armatrice [passa a C]	
C	dell'unità da diporto tipo:		
	☐ gommone	☐ barca in vetroresina	☐ altro (specificare) _____
	con motore tipo:		
	☐ F.B.	☐ E.B.	☐ E.F.B.
	marca:	matricola:	
	avente le seguenti caratteristiche:		
	nome	n° d'iscrizione	nominativo internazionale
D	n°	Rep.	anno
	Rilasciata da:		
			in data:

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima l'autorizzazione, per l'anno _____², all'accesso all'area operativa di

☐ Banchina Ferrovia - ☐ Banchina n°1 - ☐ Banchina n°2 - ☐ Banchina n°3

per il seguente veicolo:

E	tipo:		
	☐ autovettura	☐ motociclo	☐ ciclomotore
	marca	modello	targa

La sottoscrizione della presente istanza implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto del Granatello di Portici*, approvato e reso esecutivo con apposita Ordinanza consultabile al seguente link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle cose e/o persone che dovessero derivare da condotte non conformi al Regolamento del porto di Torre del Greco.

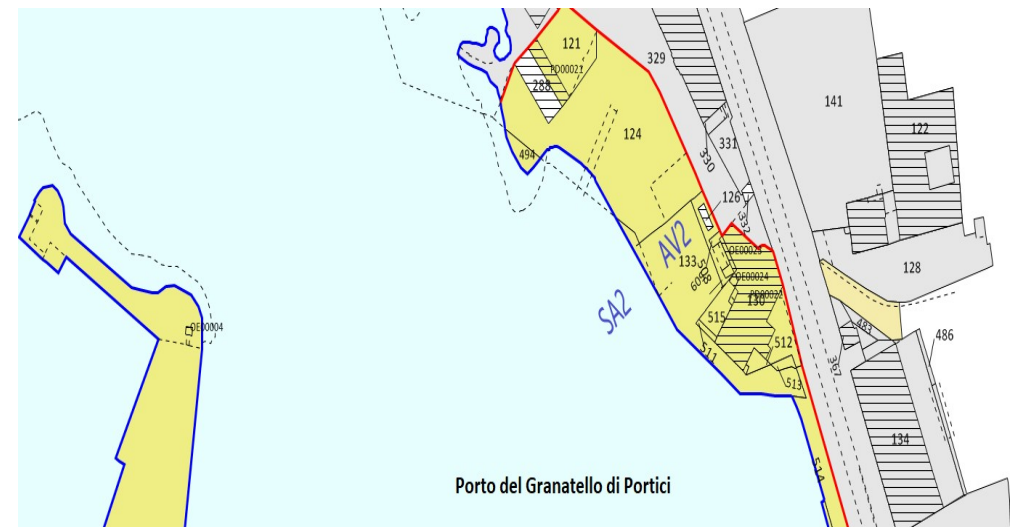
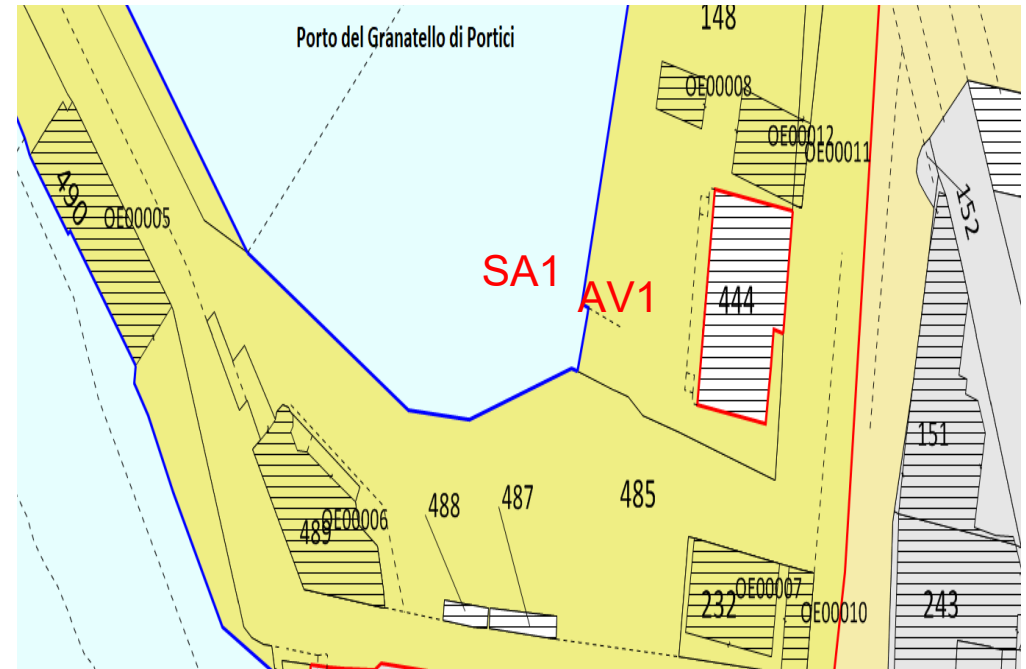
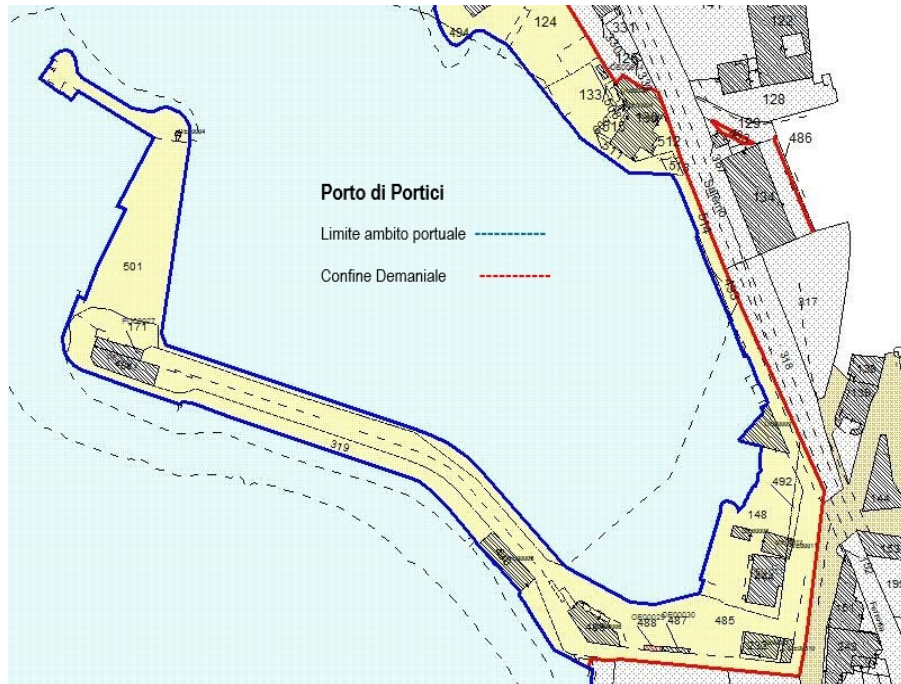
_____, _____
(Località) (data)

Timbro¹ e Firma³ del Richiedente

¹ In caso di Società di armamento ovvero persona giuridica titolare di concessione demaniale marittima

² Da compilare soltanto in caso di soggetti di cui all'articolo 13, comma 4, lett. e) del Regolamento

³ Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata



All' Ufficio Locale Marittimo di Portici
Sezione Tecnica
lcportici@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di rappresentante legale della _____, con sede in _____ alla via _____, Società censita, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione, all'effettuazione delle operazioni di alaggio/varo unità navali nel porto di Torre del Greco,
----------	--

RIFERISCE

B	che, il giorno _____ alle ore _____ saranno effettuate le operazioni di												
	☐ alaggio ☐ varo												
della seguente unità navale, presso il porto di Portici:													
C	☐ diporto ☐ pesca professionale												
	☐ natante ☐ imbarcazione												
D	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%; text-align: center;">nome</td><td style="width: 33%; text-align: center;">n° d'iscrizione</td><td style="width: 33%; text-align: center;">nominativo internazionale</td></tr><tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td></tr><tr><td style="text-align: center;">lunghezza</td><td style="text-align: center;">pescaggio</td><td style="text-align: center;">larghezza</td></tr><tr><td style="text-align: center;">mt.</td><td style="text-align: center;">mt.</td><td style="text-align: center;">mt.</td></tr></table>	nome	n° d'iscrizione	nominativo internazionale				lunghezza	pescaggio	larghezza	mt.	mt.	mt.
	nome	n° d'iscrizione	nominativo internazionale										
	lunghezza	pescaggio	larghezza										
mt.	mt.	mt.											

DICHIARA

E	Il responsabile delle operazioni sul posto è il/la Sig./Sig.ra:	
	nome	cognome
	nato/a a	Il
	qualifica	n° cellulare
F	- L'operazione di alaggio/varo sarà effettuata con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento in relazione al rapporto tra dislocamento dell'unità navale e la portata della gru; - di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed infrastrutture portuali in genere; - il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente, qualificato ed informato su quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene suoi luoghi di lavoro; - che la ditta è autorizzata ad operare in base alle vigenti disposizioni in materia; - nel caso la banchina fosse già interessata da altre attività, lo scrivente darà inizio all'alaggio/varo soltanto dopo che siano ultimate le altre operazioni.	

La sottoscrizione della presente comunicazione implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto del Granatello di Portici*, approvato e reso esecutivo con apposita Ordinanza consultabile al seguente link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle persone e/o cose e/o all'ambiente dalle operazioni di cui alla presente comunicazione.

_____, _____
(Località) (data)

Timbro e Firma¹

¹ Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata

All' Ufficio Locale Marittimo di Portici
 Sezione Tecnica
lcportici@mit.gov.it

A	Il/la sottoscritto/a		
	nato/a a		il
	residente a		
	in via		n.
	in qualità di	☐ proprietario	☐ armatore
dell'unità sotto descritta			

RIFERISCE

B	che, il giorno		alle ore	saranno effettuate le operazioni di
	☐ alaggio		☐ varo	
della seguente unità navale, presso il porto di Portici:				
C	☐ diporto		☐ pesca professionale	
	☐ natante	☐ imbarcazione		
D	nome		n° d'iscrizione	nominativo internazionale
	lunghezza		pescaggio	larghezza
	mt.		mt.	mt.
E	trasportata a mezzo di carrello targato:		e trainato dalla vettura:	
	casa costruttrice		modello	targa

DICHIARA

F¹	Il responsabile delle operazioni sul posto è il/la Sig./Sig.ra:		
	nome		cognome
	nato/a a	il	n° cellulare
G	- L'operazione di alaggio/varo sarà effettuata con idoneo mezzo ed attrezzature; - di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed infrastrutture portuali in genere; - nel caso la banchina fosse già interessata da altre attività, lo scrivente darà inizio all'alaggio/varo soltanto dopo che siano ultimate le altre operazioni.		

La sottoscrizione della presente comunicazione implica l'assunzione dell'onere di:

- conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto del Granatello di Portici*, approvato e reso esecutivo con apposita Ordinanza consultabile al seguente link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>;
- manlevare l'Amministrazione marittima dalla responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere alle persone e/o cose e/o all'ambiente dalle operazioni di cui alla presente comunicazione.

_____, _____
 (Località) (data)

 Firma²

¹ Da compilare solo se il soggetto è diverso dal dichiarante. In tal caso, il dichiarante fornirà soltanto il recapito telefonico.

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata

PARTE A

All' Ufficio Locale Marittimo di Portici
Sezione Tecnica
lcportici@mit.gov.it

Richiesta nulla osta all'esecuzione di lavori con fiamma a bordo di navi (Ex art. 46 D.Lvo 272/99)

A	RICHIEDENTE	NOME		COGNOME		QUALIFICA					
B	ESECUZIONE DEI LAVORI	DITTA/SOCIETÀ ESECUTRICE DEI LAVORI			RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI						
C	DATI NAVE	NOME		TIPO		BANDIERA		CALL SIGN		MATRICOLA	
		COMANDANTE E/O AGENZIA MARITTIMA			RESPONSABILE DI BORDO DELLE OPERAZIONI						
		TIPOLOGIA E QUANTITÀ DI CARICO A BORDO (IN CASO AFFERMATIVO ALLEGARE SCHEMA PLANIMETRICO/PIANO DI CARICO)			PRESENZA DI MERCI PERICOLOSE (IN CASO AFFERMATIVO (ALLEGARE SCHEMA PLANIMETRICO/PIANO DI CARICO, DISTANZE DA ALTRE NAVI O STRUTTURE ED ALTRE NOTIZIE UTILI))			SI	NO		
D	INFO LAVORI	FONTE TERMICA UTILIZZATA (BARRARE UNA DELLE VOCI A LATO)		FIAMMA OSSIDRICA		SALDATURA ELETTRICA AD ARCO		MISCELA OSSIIACETILENE		ALTRO (SPECIFICARE)	
		DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA TIPOLOGIA DI LAVORI DA EFFETTUARE									
		LIVELLO DI RISCHIO (ATTESTAZIONE CHIMICO DEL PORTO)					Allegato B		Allegato C		
		LOCALI IN CUI SARANNO EFFETTUATI I LAVORI									
		DATA/ORA INIZIO LAVORI				DATA/ORA FINE LAVORI					
E	SERVIZIO ANTINCENDIO	NUMERO VV.FF. PRESENTI				NUMERO ADDETTI SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO PRESENTI					
F	ALLEGATI	DOCUMENTO DI SICUREZZA	CERTIFICATO DI NON PERICOLOSITÀ		CERTIFICATO DI GAS - FREE	PARERE VV.FF.	PARERE ASL	ALTRO			

In riferimento alle informazioni sopra riportate si richiede il nulla osta all'esecuzione di lavori con fonti termiche e si dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- Di osservare le disposizioni del D.Lvo 272/99, Legge 626/94, il Regolamento portuale del porto di Portici approvato con apposita Ordinanza consultabile al seguente link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>; ed ogni altra valida norma di legge;
- Di osservare eventuali prescrizioni riportate nel nulla osta e/o nella certificazione rilasciata dal chimico di porto;
- Che il personale di bordo risulta informato ai sensi dell'articolo 29, comma 2, paragrafo a), lettera i), punto II del Regolamento portuale del porto di Portici approvato con Ordinanza n. 24/2022, in data 20 ottobre 2022 della Capitaneria di porto di Torre del Greco;
- Che si manleva l'Autorità Marittima da tutte le responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'esecuzione delle operazioni in parola.

Portici, lì _____

IL RICHIEDENTE

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITÀ MARITTIMA

Ufficio Locale Marittimo di Portici

Rif. Fg. N° _____ in data _____ Reg. N.O. 272/99 N° _____

In relazione a quanto richiesto con l'istanza in riferimento,

NULLA OSTA

All'esecuzione dei lavori con fonti termiche sopra descritti, salvo la stretta osservanza delle disposizioni di Legge in vigore in materia.

Portici, lì _____

L'Autorità Marittima

PARTE B

Tipologia di lavori con impiego di fonti termiche che comportano in genere operazioni a rischio più elevato di quelle indicate nell'allegato B, che sono soggetti al rilascio di Nulla Osta mediante procedura semplificata Articolo 30 comma 3):

- A. Lavori in ambienti **esterni** su **navi**, che interessano le seguenti sovrastrutture di coperta e limitatamente alle parti delle predette che **non** siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave contenenti sostanze tossiche, nocive o che possono presentare rischi di incendio/esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture, etc.):
- Guardiacorpi;
 - Candelieri, tientibene, passerelle, coprimano, ringhiere;
 - Scalette accesso ai ponti;
 - Salpa ancore;
 - Strutture di supporto all'illuminazione della nave;
 - Strutture di supporto alle imbarcazioni/zattere di salvataggio;
 - Passacavi;
 - Bottazzi;
 - Sfoghi d'aria in coperta che non provengano da casse/doppi fondi contenenti olio combustibile, o lubrificante o contenenti residui degli stessi;
 - Specchio di poppa esterno;
 - Strutture per il posizionamento di elementi di tenuta necessari al rizzaggio del carico;
 - In generale altre sovrastrutture similari.
- B. Lavori in ambienti **esterni** su **unità da pesca**, che interessano le seguenti sovrastrutture di coperta e limitatamente alle parti delle predette che **non** siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave contenenti sostanze tossiche, nocive o che possono presentare rischi di incendio/esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture, etc.):
- Sostituzione e/o riparazione dell'arco di poppa;
 - Rivestimento opera morta;
 - Sostituzione bracci rulli di poppa;
 - Rivestimento prua;
 - Sostituzione e/o riparazione della ringhiera di prua e passeggiata;
 - Sostituzione albero di prua;
 - Smontaggio e riparazione del verricello;
 - Saldatura occhi su opera morta;
 - Montaggio e/o riparazione bighi;
 - Sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina;
 - Sostituzione scivolo;
 - Sostituzione delle staffe di fissaggio dei ganci (bitte);
 - Lavori ai bottazzi, parabordi;
 - Lavori ai servizi igienici;
 - Lavori al salpa ancore;
 - Lavori alle scalette in coperta;
 - Lavori alle sistemazioni dei mezzi collettivi di salvataggio;
 - Lavori alle antenne, alle luci, ai radar (in controplancia).

- C. Lavori in ambienti **interni** limitatamente alle parti delle strutture **non** in contatto con locali contenitori, tubazioni o spazi che possono contenere sostanze tossiche, nocive o presentare rischi di incendio/esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, etc.) o infiammabili (vernici, pitture, etc.):
- Lavori interessanti le strutture interne di locali abitabili e nei quali siano presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove **non** sussistono probabilità di propagazione delle fiamme
 - Lavori interessanti strutture sporgenti all'interno dei garage o car deck.

PARTE C

Tipologia di lavori con impiego di fonti termiche che comportano in genere operazioni a rischio più elevato di quelle indicate nell'allegato B, che sono soggetti al rilascio di Nulla Osta mediante procedura ordinaria Articolo 30 comma 2):

LAVORAZIONI A RISCHIO MEDIO:

- Lavorazioni in luoghi in cui sono presenti sostanze infiammabili nocive e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

LAVORAZIONI A RISCHIO ELEVATO:

- Luoghi di lavoro o lavorazioni in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come lavorazione a rischio di incendio basso o medio;
- Verniciature in ambienti non sufficientemente aerati o in aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- In aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- Lavorazioni in aree dove è presente una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente infiammabili;
- Imbarcazioni con presenza di strutture in legno;
- Lavorazioni ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento (di lavoratori e non) negli ambienti rende difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio;
- Lavorazioni in ambienti chiusi, angusti e/o pericolosi (gavoni, cisterne, sala pompe, stive, etc.).

All' Ufficio Locale Marittimo di Portici
Sezione Tecnica
lcportici@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di rappresentante
	legale della _____ - C.F./P.IVA in
	_____ con sede _____
	_____ alla via _____,

COMUNICA

B	l'inizio dell'attività di _____	

C	che sarà effettuata:	
	☐ nell'ambito del porto di Portici	☐ nell'ambito demaniale marittimo di _____

DICHIARA

D	☐ di essere iscritto al n. _____ della Camera di Commercio di _____	

	per l'esercizio dell'attività di _____	

	ovvero _____	
	☐ di essere iscritto all'albo di _____	_____
E	ovvero _____	
	☐ di essere in possesso dei seguenti titoli abilitativi _____	_____
	- di aver provveduto ad inoltrare la comunicazione di inizio attività all'Autorità competente;	
	- di non occupare in forma stabile l'area demaniale marittima;	
- di essere consapevole che l'art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi;		
- di essere consapevole che, a norma dell'art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera		
- di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la sopradetta attività;		
- che l'attività di cui alla presente sarà effettuata senza creare nessun intralcio alle normali attività espletate nel porto e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.		

Si allega:

- copia del documento d'identità;
- elenco riportante le generalità complete dei dipendenti che operano nell'ambito portuale/demanio marittimo;
- comunicazione di inizio attività inviata all'Autorità territorialmente competente provvista di ricevuta di presentazione;
- copia del permesso di accesso in porto¹

_____, _____
(Località) (data)

Timbro e Firma²

¹ Solo in caso di attività da esercitarsi in ambito portuale.

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata

All' Ufficio Locale Marittimo di Portici
Sezione Tecnica
lcportici@mit.gov.it

A	Il sottoscritto _____, in qualità di:		
	☐ armatore	☐ rappresentante legale ¹ [passa a B]	
B	della _____, con sede in _____ alla via _____, Società armatrice		
C	dell'unità tipo	☐ pesca professionale	☐ traffico passeggeri ☐ altro _____
D	avente le seguenti caratteristiche:		
	nome	n° d'iscrizione	nominativo internazionale

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima, di porre in disarmo la summenzionata Unità, presso il porto di Portici – banchina di _____, posto d'ormeggio _____.

- All'uopo DICHIARA:

	Il servizio di guardiana sarà assicurato dal seguente personale:			
E	1	Nome e cognome	qualifica	Matricola
		Compartimento d'iscrizione		recapito telefonico
	2	Nome e cognome	qualifica	Matricola
		Compartimento d'iscrizione		recapito telefonico
	3	Nome e cognome	qualifica	Matricola
		Compartimento d'iscrizione		recapito telefonico
F	L'unità non ha a bordo carichi costituiti da idrocarburi o altre sostanze nocive per l'ambiente marino e che tutte le eventuali cisterne, doppi fondi, casse, depositi e cofferdams sono vuoti o che non contengono acqua di zavorra frammista a residui di prodotti petroliferi o comunque nocivi per l'ambiente marino.			

La sottoscrizione della presente istanza implica l'assunzione dell'onere di conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel *Regolamento del porto del Granatello di Portici*, approvato e reso esecutivo con apposita Ordinanza consultabile al seguente link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>.

_____,
(Località)

_____,
(data)

Timbro¹ e Firma²

¹ In caso di Società di armamento

² Firma digitale, in caso di invio via Posta Elettronica Certificata

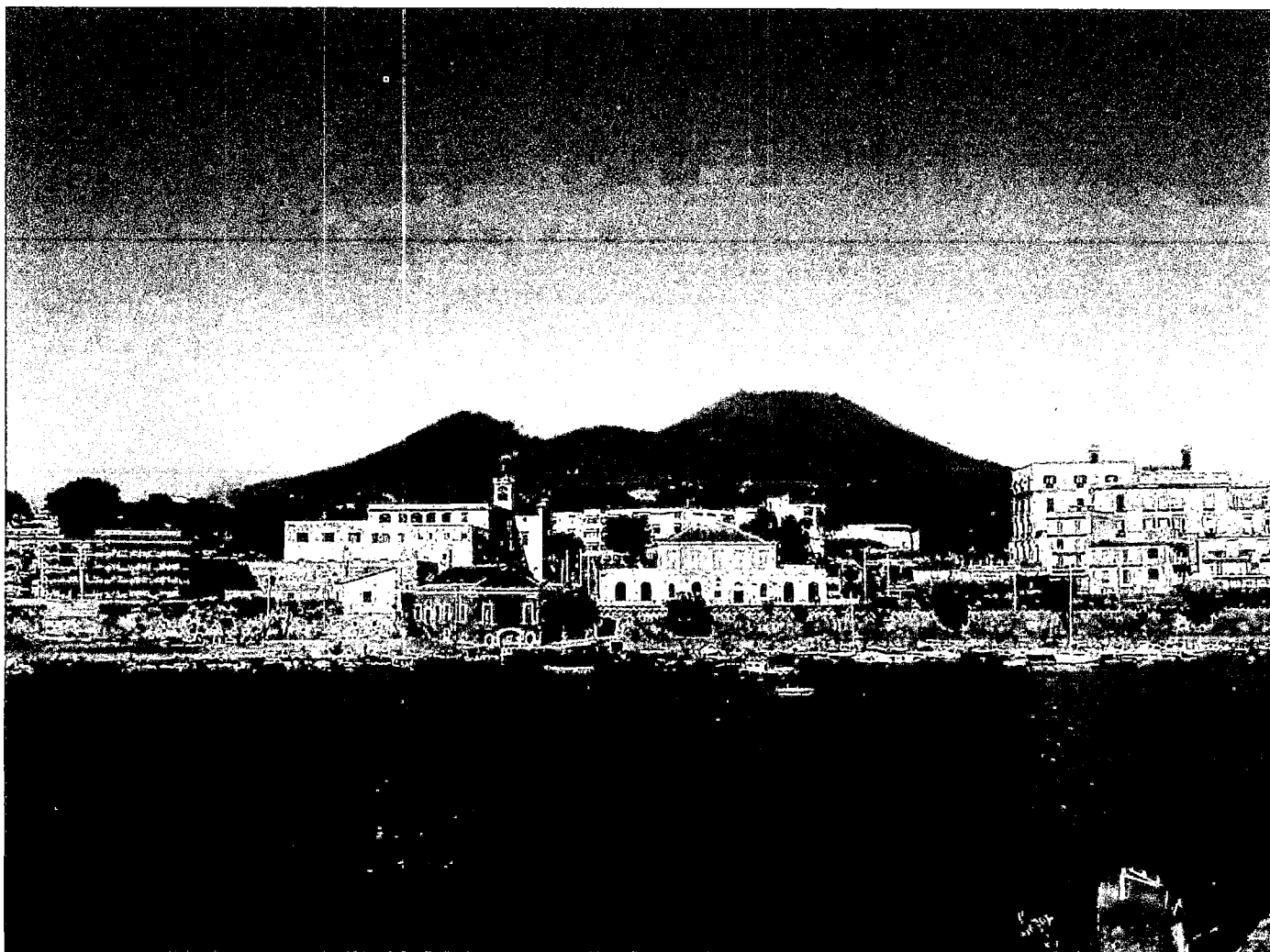


CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

Allegato A



**REGOLAMENTO
DELL'ORMEGGIO AI PONTILI GALLEGGIANTI IN
CONCESSIONE AL COMUNE DI PORTICI NEL
PORTO DEL GRANATELLO**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° ____ del ____)



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

SOMMARIO

CAPITOLO 1 GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO CON LE BANCHINE GALLEGGIANTI

ART. 3 - ATTUALE CONFIGURAZIONE DELLE BANCHINE

ART. 4 - DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEL GESTORE

CAPITOLO 2 NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO

ART. 6 - GENERALITÀ

ART. 7 - ANCORAGGIO

ART. 8 - UTILIZZAZIONE DELLE BANCHINE E DEI PONTILI PER
ESIGENZE STRAORDINARIE

ART. 9 - CARATTERISTICHE DELL'ORMEGGIO

ART. 10 - CASI DI FORZA MAGGIORE E DI EMERGENZA

CAPITOLO 3 ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE UNITÀ

ART. 12 – ORMEGGIO: OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 13 - USO DEL POSTO BARCA

ART. 14 - POSTO BARCA PER PERSONE CON DISABILITÀ

ART. 15 - ASSISTENZA NEGLI ORMEGGI

ART. 16 – FONDALI

ART. 17 - DISPONIBILITÀ E CESSIONE DEL POSTO BARCA

ART. 18 - RINNOVO ANNUALE DEL POSTO BARCA

ART. 19 - CAMBIO BARCA E CATEGORIA

ART. 20 - VENDITA, DONAZIONE, SUCCESSIONE IMBARCAZIONE
E POSTO BARCA

ART. 21 - IDENTIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E CONTRASSEGNI

ART. 22 - POSTO BARCA A GAVITELLO



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

ART. 23 – INQUINAMENTI, MOLESTIE E DIVIETI

ART. 24 - TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE INFORMAZIONI

E DELLE TARIFFE

CAPITOLO 4 SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

ART. 25 - PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

ART. 26 - ISPEZIONI

ART. 27 - ASSICURAZIONE

ART. 28 - VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 29 - CONDIZIONI METEO-MARINE AVVERSE

ART. 30 - ORMEGGIO DI EMERGENZA PER AVARIA O CONDIZIONI

METEO AVVERSE

ART. 31 - NORME DI SICUREZZA

ART. 32 - SEGNALAMENTI MARITTIMI

ART. 33 - DENUNCIA EVENTI STRAORDINARI

CAPITOLO 5 SERVIZI DELL'APPRODO

ART. 34 - SERVIZI GENERALI

ART. 35 – SERVIZI SUSSIDIARI

ART. 36 - SERVIZI E LAVORO CONTO TERZI

ART. 37 - PIANO GENERALE DEGLI ORMEGGI

ART. 38 - CANONI E TARIFFE

CAPITOLO 6 MOLESTIE E DIVIETI

ART. 39 - MOLESTIE E DIVIETI

CAPITOLO 7 TUTELA DELL'AMBIENTE

NOTE INFORMATIVE SULL'INQUINAMENTO E IL DEGRADO AMBIENTALE

ART. 40 - DISPOSIZIONI ANTINQUINAMENTO

ART. 41 - PRESCRIZIONI PER IL CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI

ART. 42 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

CAPITOLO 8 DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

ART. 43 - DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

ART. 44 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

ART. 45 - PRECAUZIONI ANTINCENDIO

ART. 46 - VEICOLI CON CARICHI PERICOLOSI

CAPITOLO 9 VARO, ALAGGIO E RIMESSAGGIO

ART. 47 - PRESCRIZIONI PER VARO, ALAGGIO E RIMESSAGGIO



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

CAPITOLO 10 ATTIVITÀ LAVORATIVE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI

ART. 48 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVE

ART. 49 - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI

NEI PONTILI

**CAPITOLO 11 -VIABILITÀ NELL'AREA ACCESSO ALLE
BANCHINE**

ART. 50 - ACCESSO AI PONTILI

ART. 51 - CIRCOLAZIONE VIARIA

CAPITOLO 12 BALNEAZIONE

ART. 52 - BALNEAZIONE

ART. 53 - PRESCRIZIONI GENERALI

CAPITOLO 13 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 54 - INFRAZIONI AL REGOLAMENTO

ART.55 -EVENTUALI CONTROVERSIE



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

CAPITOLO 1 –GENERALI-

ART. 1 — FINALITA'

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la gestione di attività di ormeggio e di utilizzo delle banchine galleggianti realizzate nello specchio acqueo, in concessione demaniale al Comune di Portici, nel Porto del Granatello nel rispetto delle norme speciali di settore e delle norme in materia di sicurezza, tutela delle acque marittime, trattamento dei rifiuti e protezione dell'ambiente marino.
2. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - Garantire la sicurezza delle persone, delle imbarcazioni e delle attività portuali;
 - Regolamentare l'utilizzo delle banchine e degli ormeggi.
 - Promuovere lo sviluppo sostenibile delle attività economiche, turistiche e culturali legate al Porto ed ai valori identitari porticesi fondati sulla cultura del mare.
 - Salvaguardare l'ambiente marino e costiero.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO CON LE BANCHINE GALLEGGIANTI

Al fine di meglio individuare le aree demaniali che sono interessate alle banchine galleggianti è d'obbligo fare riferimento alle aree in concessione al Comune di Portici così come individuate al S.I.D. (IL PORTALE DEL MARE. PORTALE INTEGRATO PER LA PIANIFICAZIONE DEL DEMANIO E DELLO SPAZIO MARITTIMO), Concessione Demaniale n° 27 anno 2020

L'area demaniale delle banchine galleggianti è ubicata nel bacino del Porto del Granatello

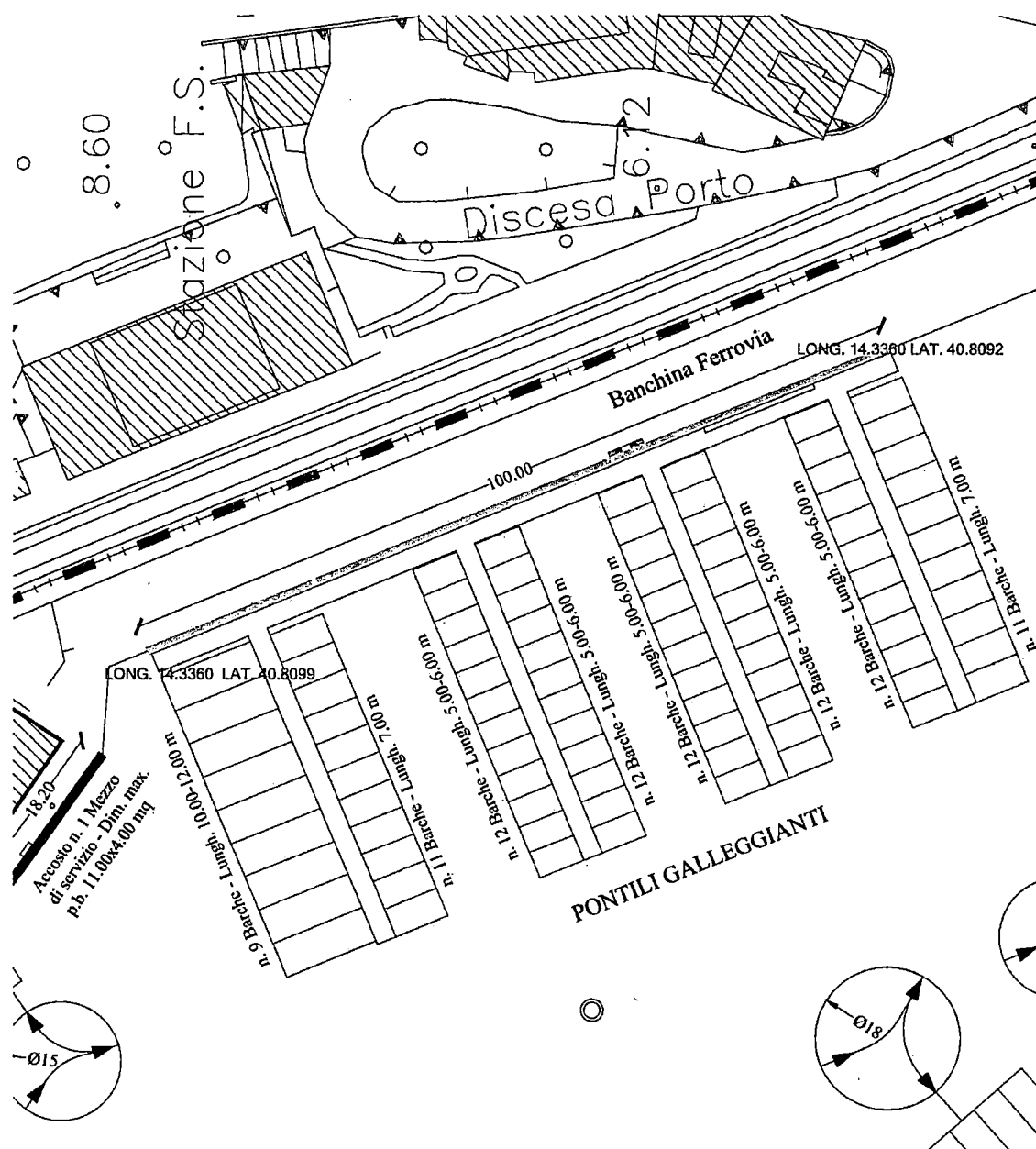
Di seguito si riporta la planimetria dell'area interessata con le coordinate GPS riferite ai punti di accesso alle zone delle banchine:



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO





CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

ART. 3 - ATTUALE CONFIGURAZIONE DELLE BANCHINE

Le banchine sono costituite da pontili galleggianti posizionati sotto banchina da cui partono quattro pennelli a cui vengono ormeggiate le imbarcazioni, per uno sviluppo di ml.46,00 cadauno.

L'accesso ai pontili avviene dalla piattaforma fissa, collegata a due passerelle con accesso diretto sui pontili sotto-banchina.

I Pontili sono costituiti da:

- Struttura portante in acciaio zincato a caldo
- Galleggianti in polietilene rotazionale con all'interno blocco di polistirene
- Piano di calpestio realizzato in doghe di legno esotico duro e naturalmente durevole, di spessore 20 mm., lavorate in superficie con scanalature longitudinali, composto da una parte centrale, fissata a speciali longheroni in lega di alluminio, e due parti laterali amovibili per l'accesso alla struttura sottostante ed agli impianti installati;
- Parabordo in legno esotico;
- Golfari di ancoraggio in acciaio zincato a caldo
- Giunti di collegamento in neoprene

Per l'ancoraggio di ciascuno dei pontili alla sotto-banchina vi sono apposite "slitte" costituite da travi metalliche ancorate in banchina mediante tirafondi metallici iniettati;

Per lo zavorramento dei pontili, sono posti corpi morti in calcestruzzo, posizionati a coppie per ogni giunto di collegamento e due di testa per pennello.

Il sistema di ancoraggio dei pontili mediante catene e corpi morti è separato da quello dal sistema costituente le catenaria.

Per l'ancoraggio di prua delle imbarcazioni sono previste trappe trasversali collegate alla catenaria, mentre a poppa i natanti saranno ormeggiati ai pontili mediante anelli metallici.

ART. 4 — DEFINIZIONI E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI

Ai soli fini interpretativi del presente Regolamento si ricordano qui di seguito i termini che qualora richiamati ed indicati con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare sia al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

1. **"Autorità marittima"** si intende la Capitaneria di Porto e/o l'Ufficio Locamare Marittimo.
2. **"Comune di Portici o Amministrazione concedente"** si intende il Comune di Portici Settore demanio marittimo.
3. **"Gestore o Concessionario"** si intende il soggetto concessionario per la gestione delle banchine di Portici. Lo stesso assume i conseguenti diritti e doveri rispetto all'Amministrazione



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

concedente e all'Autorità Marittima.

4. **"Direzione"** indica l'organizzazione incaricata dal Concessionario-Gestore che detiene la facoltà della direzione delle attività svolte nelle aree delle banchine, a terra e a mare, del loro coordinamento e del loro controllo;
5. **"Direttore/Responsabile"** si intende la persona incaricata dal Concessionario-Gestore delle banchine per l'esecuzione delle attività di gestione delle banchine
6. **"Personale addetto"** personale incaricato dal Concessionario-Gestore e coordinato dalla Direzione per l'espletamento di tutte le attività e servizi connessi alla gestione delle banchine.
7. **"Utente"** si intende la persona fisica o giuridica ed i suoi aventi causa che usufruisce mediante qualsivoglia forma contrattuale, in modo permanente o temporaneo del posto barca o altro bene o servizio all'interno delle banchine, o comunque si trovi per qualsiasi titolo o ragione all'interno dell'area in concessione, così come definita nell'allegata planimetria di questo Regolamento.
8. **"Unità" o "Imbarcazione"** si intende ogni costruzione, di qualunque tipologia e con qualsiasi mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto ai sensi del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (G.U. n. 202 del 31 agosto 2005 - Suppl.Ord.. 148) e ss .mm. ii., ivi comprese le unità di cui all'art. 2 della predetta fonte normativa:
 - a. **natante, entro i 10 mt. di lunghezza;**
 - b. **imbarcazione da diporto, dai 10 mt. ai 24 mt. di lunghezza;**
 - c. **nave da diporto, oltre i 24 mt. di lunghezza;**
9. **"Unità in transito"** si intende l'unità da diporto che, non fruendo di posto barca stabilmente assegnato all'interno dei pontili, intende utilizzare gli ormeggi riservati al semplice transito, in linea con le pertinenti disposizioni ministeriali.
10. **"Banchine galleggianti"** si intende l'area di cui all'atto formale di concessione demaniale marittima e/o affidamento, così come rappresentato nella planimetria generale resa anche costantemente disponibile in visione presso gli uffici di gestione delle banchine.
11. **"Specchio acqueo"** si intende la superficie di bacino protetto o non protetto delle banchine galleggianti, comprendente posti ormeggio (posti barca), canali e spazi di manovra, cerchi di evoluzione, etc..
12. **"Pontile"** si intende la struttura , galleggiante o fissa, destinata all'accosto e all'ormeggio unitamente alla banchina, (di seguito definita) delle Unità da diporto.
13. **"Banchina"** si intende la struttura fissa del Porto del granatello, destinata (insieme ai pontili di cui sopra) all'accosto ed all'ormeggio delle Unità da diporto, al transito di persone e mezzi, e quale appoggio per la radice dei pontili.
14. **"Trappa"**: sistema di ormeggio delle Imbarcazioni costituito da una catena posta sul fondale, davanti



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

alla prua delle unità e fissata alla catenaria, alla quale vengono assicurati i cavi (non galleggianti) per l'ormeggio di punta delle singole Unità da diporto.

15. **"Posto barca"** s'intende la porzione dello specchio acqueo, usualmente a forma rettangolare, adiacente ad una banchina o ad un pontile e destinata all'ormeggio di un'unità.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEL GESTORE

1. Il Gestore/Comune provvede direttamente, mediante proprio personale, (o tramite terzi, per specifiche attività, debitamente autorizzati) alla gestione delle banchine e a tutte le attività connesse.
2. La gestione dei posti di ormeggio è affidata alla Direzione, coadiuvata dal Personale addetto, alla quale vengono attribuiti tutti i poteri a tal uopo necessari.
3. Ferme restando le competenze delle Autorità Statali, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, viene controllata dal Gestore/Concessionario, e pertanto, chiunque si trovi nell'ambito degli ormeggi deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Personale addetto.
4. Il Gestore/Concessionario è l'unico soggetto legalmente legittimato a rendere i servizi e a riscuotere le Tariffe, all'interno dell'area oggetto di affidamento.
5. Sia il Direttore/Responsabile, sia il Personale addetto alla gestione delle attività, durante il servizio dovranno indossare una tenuta particolare e/o tesserino identificativo, che ne consentirà l'immediata identificazione e le attribuzioni ad esso collegate.

Compiti della Direzione e Direttore delle banchine

- a. Il Direttore/Responsabile ha la conduzione tecnica delle banchine coadiuvato dal Personale addetto.
- b. Ferme restando le attribuzioni dell'Autorità Marittima, del Comune di Portici e degli altri Organi dello Stato, il Direttore/Responsabile vigila affinché nell'ambito degli ormeggi siano rispettate le norme di legge in vigore. A tal fine il Personale addetto ha l'obbligo di segnalare eventuali trasgressioni alla Direzione per l'immediata informazione all'Autorità Marittima o ai competenti Organi di Polizia.
- c. Il Direttore/Responsabile delle banchine, senza pregiudizio di eventuali provvedimenti da parte delle competenti Autorità per violazioni di leggi o di regolamenti, adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza delle norme del presente Regolamento.

I comportamenti difforni da quelli imposti dal regolamento, rilevati e contestati dal personale addetto, saranno oggetto di opportuna segnalazione all'Autorità Marittima o ai competenti organi di Polizia.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine all'infrazione rilevata, il gestore/concessionario potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli utenti, ivi compreso l'allontanamento



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

dell'imbarcazione nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

6. Gli Utenti sono soggetti al rispetto delle direttive impartite dal Direttore/Responsabile ovvero dal Personale addetto, che ne eseguono, per l'appunto, ordini e direttive, oltre che naturalmente al rispetto del Regolamento.
7. La Direzione provvederà alla diffusione di notizie, comunicazioni, informazioni ovvero semplici avvertenze e/o raccomandazioni che si rendessero necessarie per realizzare le proprie disposizioni.

CAPITOLO 2 NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO

ART. 6 — GENERALITÀ

1. Lo specchio acqueo destinato alle banchine è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e di ingresso ed uscita delle Imbarcazioni.
2. L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno dell'area e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà attenersi alle disposizioni per prevenire gli abbordi in mare, alle disposizioni stabilite dall'Autorità Marittima ed a quelle integrative del presente Regolamento, nonché alle indicazioni impartite dal Personale addetto.
Qualora durante la manovra le eliche o la deriva dell'Imbarcazione prendesse una drappa è obbligo dell'Utente informare immediatamente la Direzione e il Personale addetto. Sono vietati interventi subacquei eseguiti personalmente.
3. L'accosto ai pontili e ai tratti di banchina è consentito alle Imbarcazioni in genere, in caso di cattivo tempo o di forza maggiore con vento forza 7 (scala beaufort) e mare 5 (scala Douglas), in ogni momento alle Imbarcazioni da diporto, di traffico e pesca, nonché, gratuitamente, alle Unità dello Stato,
4. L'Utente, per ragioni di sicurezza, di soccorso e di gestione degli ormeggi, dovrà dare, per quanto possibile, preventiva comunicazione al Personale addetto delle proprie intenzioni, in merito alla navigazione (rotta, destinazione, ora di rientro, ecc.) che sta per intraprendere al momento di uscire dagli ormeggi.

ART. 7 — ANCORAGGIO

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore, con vento forza 7 (scala Beaufort) e mare 5 (scala Douglas), è vietato dar fondo e rimanere all'ancora in prossimità dei pontili e dei tratti di banchina in concessione senza il permesso dell'Autorità Marittima. Rimane comunque consentito, a discrezione di chi dirige la manovra, valutare se sia necessario dar fondo all'ancora per maggior sicurezza.



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

ART. 8 — UTILIZZAZIONE DELLE BANCHINE E DEI PONTILI PER ESIGENZE STRAORDINARIE

In presenza di eventuali esigenze straordinarie connesse con la sosta nel porto di Unità militari o, in genere, dello Stato ovvero con il rilascio forzato di Unità di traffico, pesca o diporto, per motivi di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, ovvero per altre non prevedibili particolari esigenze di polizia e di sicurezza, il Gestore/Concessionario è tenuto, dietro richiesta dell'Autorità Marittima, a rendere disponibili gli accosti necessari fino al termine delle esigenze.

ART. 9 — CARATTERISTICHE DELL'ORMEGGIO

1. Le Imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche negli spazi assegnati con le indicazioni della Direzione.
2. Il Personale addetto ai pontili e alle banchine fornisce l'assistenza per le operazioni di ormeggio. La responsabilità rimarrà comunque dell'Utente. Qualora, l'Unità rimanga incustodita all'ormeggio, l'Utente ha la facoltà di lasciare le chiavi d'accesso presso gli uffici della Direzione, senza che quest'ultima ne assuma la custodia.
3. Salvo che non sia espressamente disposto dall'Autorità Marittima, tutte le Imbarcazioni dovranno essere ormeggiate *"in andana"* (poppa rivolta ai pontili) negli spazi assegnati. Per le sole imbarcazioni munite di fuoribordo, aventi particolari caratteristiche, l'ormeggio è consentito con la prora rivolta verso i pontili. Sono comunque consentiti, in casi particolari ed a discrezione della Direzione, gli ormeggi di fianco (c.d. *"all'inglese"*) paralleli ai pontili e alle banchine.
4. Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catene di fondo, trappe, anelli, ecc..
5. La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura del Gestore/Concessionario, il quale provvederà a sostituire ogni componente dell'ormeggio, qualora ne ravvisasse uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.
6. Il Gestore/Concessionario delle banchine compie verifiche periodiche annuali (e comunque prima dell'inizio della stagione estiva) dei corpi morti, delle catenarie, dei gavitelli, delle trappe e di tutto quanto utilizzato per gli ormeggi, avvalendosi di personale qualificato.
7. L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione del Gestore/Concessionario.



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

ART. 10 — CASI DI FORZA MAGGIORE E DI EMERGENZA

1. In caso condizioni meteo-marine avverse, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, fermo restando i compiti ed i poteri dell'Autorità marittima in materia di soccorso in mare, la Direzione provvederà a segnalare all'Autorità marittima il personale presente a bordo delle Imbarcazioni ormeggiate. In tali casi sugli Utenti incombe l'obbligo di legge (articoli 69 e 70 del Codice della Navigazione)
2. Il Gestore/Concessionario si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzione o cause di forza maggiore ritenute tali, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione agli Utenti interessati.
3. Ove ne ricorrano i presupposti il Personale addetto alla gestione potrà, senza autorizzazione del proprietario dell'Unità ormeggiata, rimuovere la stessa se in avaria o che comporta pericolo per le strutture e la navigazione.
4. Qualora una imbarcazione affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al Porto, in conformità a quanto previsto dal Codice della Navigazione, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione, a proprie spese e nel minor tempo possibile, al fine di evitare che l'imbarcazione affondata provochi danni ad altre imbarcazioni. Nel caso in cui l'Utente, proprietario, non si impegni per tempo o sia impossibilitato alla rimozione dell'unità, il Gestore/Concessionario si riserva di provvedere al recupero, addebitandone tutte le spese. Il Concessionario/Gestore è esente da responsabilità per eventuali danni arrecati alle imbarcazioni derivanti da qualsiasi causa di forza maggiore.

CAPITOLO 3 ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE UNITÀ

Le Imbarcazioni, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono suddivise così come riportato nella seguente tabella per classi con relative lunghezze:

CLASSE UNITÀ	LUNGHEZZA F.T.		CLASSIFICAZIONE
CLASSE I	da 0.00 m	a 6.50 m	N A T A N T I
CLASSE II	da 6.51 m	a 7.50 m	
CLASSE III	da 7.51 m	a 8.00 m	
CLASSE IV	da 8.01 m	a 9.00 m	
CLASSE V	da 9.01 m	a 10.00 m	



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

CLASSE VI	da 10.01 m	a 12.00 m	IMBARCAZIONI
-----------	------------	-----------	--------------

Per il calcolo della lunghezza e della larghezza, saranno considerate tutte le appendici (boma, bompressi, pulpiti, tangoni e/o quant'altro). Pertanto ai fini dell'assegnazione del posto barca, la lunghezza fuori tutto è quella risultante dal calcolo di cui sopra, verrà individuata come segue:

- a. per le unità immatricolate farà fede la misura indicata sulla Licenza di Navigazione;
- b. per le unità non immatricolate si procederà alla misurazione adottando il criterio di misura del registro navale (misurazione dello scafo senza appendici). In caso di contestazione sarà l'utente, con onere a proprio carico e avvalendosi di ente tecnico ufficialmente abilitato e riconosciuto, a dimostrare la veridicità della propria dichiarazione.

Il Gestore/Concessionario può in qualsiasi momento procedere alla verifica della documentazione di bordo delle imbarcazioni non immatricolate per accertarne la rispondenza con quella prodotta in sede di assegnazione e il proprietario è tenuto ad esibirla. Nel caso in cui il proprietario non l'avesse in disponibilità, il Gestore/Concessionario si riserva la facoltà di appurare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà presentata dall'assegnatario in sede di assegnazione dell'ormeggio secondo le modalità previste dal precedente punto b). Qualora dalla suddetta verifica risultasse mendace la dichiarazione prodotta, si procederà d'ufficio alla segnalazione presso l'Autorità Giudiziaria competente e contestualmente, a mezzo PEC/raccomandata a.r., si intimerà la rimozione dell'imbarcazione da effettuarsi improrogabilmente entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. La mancata osservanza della prescrizione di cui sopra comporterà:

- la rimozione d'ufficio dell'imbarcazione con addebito al proprietario di tutte le spese conseguenti;
- la decadenza dall'assegnazione dell'ormeggio.

Laddove non fosse possibile procedere d'ufficio alla rimozione del natante, il Gestore/Concessionario procederà all'immediata segnalazione dell'occupazione abusiva dell'ormeggio alla Capitaneria di Porto.

Nei limiti degli specchi acquei, fermo restando gli spazi raccomandati per i canali di manovra e i cerchi di evoluzione, ed in particolare del dimensionamento dei posti barca, potrà essere consentito l'ormeggio per Unità aventi un ingombro diverso, valutando preventivamente i prioritari aspetti di sicurezza.

1. La Direzione, ogni qualvolta proceda all'assegnazione di un posto barca, provvederà ad inserire in un apposito registro, denominato "Registro Ormeggi", il nuovo Utente assegnatario.

Il "Registro degli Ormeggi" per ciascun posto barca, conterrà:

- a. nome e tipo di imbarcazione, ufficio d'iscrizione e numero di identificazione;
- b. nome dell'utente, del proprietario, del responsabile e del conduttore;
- c. data e ora di arrivo e di partenza;



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

- d. posto assegnato.
2. Per quanto riportato sopra l'Utente è tenuto a fruire del posto barca a lui assegnato dalla Direzione, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria Unità. Al riguardo, è prescritta l'osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e Utente, sia tra quest'ultimo ed Unità ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati alla Direzione.
 3. La Direzione si riserva la facoltà di variare temporaneamente il "Piano Ormeggi", anche in assenza di preventiva comunicazione all'Utente, per motivate esigenze organizzative o gestionali, per interventi di manutenzione, di sicurezza, per svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.
 4. In tutti i casi in cui si dovesse rendere necessario, secondo la valutazione insindacabile della Direzione, le Imbarcazioni in sosta nell'ambito dei pontili potranno essere spostate dal posto assegnato senza avviso o autorizzazione da parte dell'Utente e di chiunque altro fruitore dei pontili, i quali accettano incondizionatamente quanto stabilito.
 5. Il Gestore/Concessionario non assume nessun obbligo di custodia delle Imbarcazioni ormeggiate o comunque presenti all'interno delle aree in concessione. Di conseguenza non potrà essere ritenuto responsabile per i furti, i danni, inclusa la perdita totale, che possano derivare alle Imbarcazioni da incendio, comunque prodotto, atti dolosi, atti vandalici, rotture di ormeggio, avversi eventi atmosferici o marini e di forza maggiore in genere.

A ciascun posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

6. Tenuto conto dell'attuale disposizione dei pontili galleggianti e della dimensione delle banchine in concessione all'interno del porto, il numero massimo di imbarcazioni per specifica categoria è:

CLASSE I	da 0.00 m	a 6.50 m	N° 60
CLASSE II	da 6.51 m	a 7.50 m	N° 11
CLASSE III	da 7.51 m	a 8.00 m	N° 11
CLASSE IV	da 8.01 m	a 9.00 m	
CLASSE V	da 9.01 m	a 10.00 m	N° 9
CLASSE VI	da 10.01 m	a 12.00 m	

ART. 12 — ORMEGGIO: OBBLIGHI E DIVIETI

Ai fini della sicurezza e nel rispetto dell'arte marinaiasca, tutte le Imbarcazione all'ormeggio devono rispettare i seguenti requisiti:

1. tutte le Unità ormeggiate devono essere munite sulle fiancate di un numero minimo di parabordi, per ogni lato, necessari a rispettare le dovute garanzie di sicurezza che va calcolato con la seguente formula: $n=L/2 + 1$ (dove L è la lunghezza in mt. dell'Imbarcazione);
2. le cime di ormeggio devono essere adeguate secondo le indicazioni della Direzione ed essere sufficienti anche in caso di eventuali occasionali mareggiate;



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

3. la cima di richiamo dell'ormeggio va posizionata sulla barca quando la stessa è ormeggiata;
4. è vietato lasciare l'imbarcazione presso il posto assegnato non adeguatamente messa in sicurezza;
5. i proprietari di Imbarcazioni non auto-svuotanti, in caso di riempimento per piccole falle o per pioggia, sono tenuti a provvedere allo svuotamento delle stesse o ad incaricare dei propri referenti per questo tipo di operazioni (i referenti vanno comunicati alla Direzione che autorizzerà tali persone a salire sulle rispettive Imbarcazioni);
6. in caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello contrattualizzato non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione;
7. gli Utenti che per varie ragioni si debbano allontanare per lunghi periodi dal sito, sono obbligati a fornire il nominativo di una propria persona referente sul posto (guardiano/custode) che provveda per loro conto a controllare l'imbarcazione in caso di necessità o avverse condizioni meteo. In alternativa, tale incarico potrà essere affidato alla Direzione previo il pagamento del servizio prestato;
8. l'Utente è tenuto a comunicare alla Direzione la propria assenza dall'ormeggio qualora essa si protragga oltre le 48 ore consecutive. L'Utente deve altresì comunicare alla Direzione il proprio rientro qualora questo avvenga dopo le ore 22.00.
9. La velocità massima di sicurezza consentita all'interno degli ormeggi è di **3 nodi** (tre) con scafo in dislocamento e in modo tale da evitare di generare moto ondoso con relativo fenomeno di risonanza (causa di risacca) soprattutto in prossimità di altre Unità ormeggiate, in manovra o in prossimità di personale intendo ad eseguire lavorazioni.

ART. 13 - USO DEL POSTO BARCA

1. L'uso del posto barca è concesso all'Utente e alla sua Imbarcazione.
2. La vendita a terzi dell'imbarcazione, oggetto della concessione, non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
3. L'Utente per essere assegnatario del posto barca deve:
 - a. dimostrare che l'Unità risponde ai requisiti previsti per legge ai fini della navigazione e sicurezza;
 - b. essere in regola con il pagamento del canone previsto nel termine stabilito, pena la decadenza del contratto di ormeggio;
 - c. avere ottemperato all'assicurazione obbligatoria R.C. dell'Unità da diporto come prescritto per legge, nonché avere adeguatamente assicurato la stessa contro i danni per forza maggiore, furto e incendio, in caso di incidenti e per danni a terzi.
4. Più Utenti comproprietari di una stessa Imbarcazione (anche se proprietari di altre imbarcazioni), possono chiedere l'assegnazione del posto barca, ma soltanto uno di essi



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

deve essere indicato come titolare responsabile.

5. Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa il titolare del posto barca, l'Utente comproprietario potrà subentrare previa ratifica del Gestore/Concessionario.
6. In caso di decesso di un Utente assegnatario dell'uso di un posto barca, la titolarità passa ad un erede legittimo. In difetto o qualora non esistano eredi legittimi, l'assegnazione decade e l'Imbarcazione dovrà essere rimossa.
7. L'uso di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'Unità da diporto da parte del Gestore/Concessionario: essa resta nella piena disponibilità, in affidamento e sotto la responsabilità del titolare dell'assegnazione.
L'Utente assegnatario decade dalla concessione all'uso del posto barca per i seguenti motivi:
 - a. mancato pagamento della quota da corrispondere al Gestore/Concessionario;
 - b. inosservanza grave delle norme del Regolamento, di mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'Unità da diporto; su segnalazione scritta del Gestore/Concessionario. Sarà obbligatorio a cura e spese dell'Utente, la rimozione dell'imbarcazione affondata o semisommersa (art. 75 Cod. Nav.);
 - c. mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle Imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture delle banchine
8. Gli utenti assegnatari dei posti barca si impegnano a comunicare ed aggiornare tempestivamente in caso di cambiamento i riferimenti (dati identificativi, numeri di telefono, indirizzi e recapiti mail) utili alla comunicazione tra l'Utente e il Gestore/Concessionario.
9. L'assegnazione dell'uso dei posti barca a tempo indeterminato è tassativamente vietata.
10. La Direzione provvederà ad avvisare l'Utente che non è in regola con i pagamenti, a mezzo posta elettronica certificata e/o raccomandata con ricevuta di ritorno.
11. L'Utente concessionario che non provvede al pagamento della quota per la concessione dell'uso del posto barca, accetta ed autorizza la Direzione, dopo 10 giorni dalla ricezione dell'avviso, a trasferire l'Unità al rimessaggio a terra o in altro sito idoneo al rimessaggio a secco, a spese e rischio dell'Utente proprietario dell'Unità.

ART. 14 - POSTO BARCA PER PERSONE CON DISABILITA'

Presso le banchine galleggianti saranno garantiti ed individuati almeno n° 2 posti ormeggio per le Unità di persone con disabilità (proprietario o componenti nucleo familiare anagrafico), in modo tale da agevolarne l'imbarco/sbarco dalle stesse.

Nel caso non pervenga alcuna richiesta di utenti con disabilità, i posti riservati saranno posti in assegnazione.



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

ART. 15 - ASSISTENZA NEGLI ORMEGGI

1. Gli ormeggi saranno dotati di apparato VHF sintonizzato in ascolto sul Canale 10. Le imbarcazioni che necessitano di assistenza per l'ormeggio o per il disormeggio potranno richiederla anche tramite il predetto Canale 10 VHF prima dell'inizio delle manovre.
2. Al Personale addetto è fatto divieto di condurre personalmente le imbarcazioni in fase di ormeggio e disormeggio, fatti salvi i casi di emergenza o per motivi di sicurezza.
3. Per motivi di sicurezza o emergenza, il Personale addetto è autorizzato a salire a bordo delle Imbarcazioni all'ormeggio anche in assenza del proprietario o suo rappresentante delegato per assicurare gli ormeggi, spostando, se il caso, cime e catene.
4. Ogni spostamento delle Imbarcazioni deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione delle banchine. L'uscita e l'entrata dovrà essere, dove possibile, comunicata via radio sul **canale 10 VHF**. La responsabilità delle manovre ricade sempre del comando a bordo delle Imbarcazioni.
5. Ogni Imbarcazione in arrivo, giunta all'imboccatura delle banchine, dovrà contattare la Direzione sul canale 10 VHF e fornire i seguenti dati dell'Unità: nome, dimensionamento e pescaggio.
6. Le Unità in entrata ed in uscita dagli ormeggi, devono rispettare le disposizioni contenute nella convenzione "**COLREG 72**", in particolare:
 - a. mantenere la propria dritta;
 - b. cedere la precedenza alle Unità in uscita dal porto, nonché alle Unità aventi difficoltà di manovra;
 - c. evitare di sorpassare Unità più lente ed adottare ogni cautela in tutte le manovre ed in particolare in prossimità di altre Unità, di gavitelli e di cavi d'ormeggio.
7. La Direzione delle banchine, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, può valutare nel caso di avverse condizioni meteo - marine o al ricorrere di altre situazioni contingibili ed urgenti connesse ad esigenze di sicurezza della navigazione o di tutela dell'ambiente marino, la possibilità di impedire l'ingresso alle banchine o di disporre manovre, ivi compreso l'allontanamento dell'Unità dalla banchina.

ART. 16 — FONDALI

I pescaggi utili dell'Approdo, in rapporto alle profondità dei fondali realizzati e mantenuti, in condizioni di minima marea, oscillano da circa metri 2,30 a circa metri 4,00.



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

ART. 17 — DISPONIBILITÀ E CESSIONE DEL POSTO BARCA

1. L'atto di assegnazione del posto di ormeggio, previo avviso pubblico e con la determinazione di una graduatoria definitiva così come stabilito dallo stesso avviso, si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di assegnazione temporanea, del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali. Tale contratto di ormeggio garantisce il diritto ad ormeggiare l'unità ai pontili o al tratto di banchina destinata.
2. La Direzione si impegna a mantenere libero l'ormeggio assegnato all'Utente, salvo esigenze di ordine gestionale ed organizzative.
3. L'Utente non può cedere o sub concedere o sublocare ad altri l'ormeggio assegnatogli. A tal uopo, ogni Utente che intenda lasciare libero il proprio ormeggio per più di 2 (due) giorni dovrà comunicare per iscritto alla Direzione la durata dell'assenza affinché questi ne possa disporre per l'utilizzazione. L'Utente dovrà, altresì, comunicare con almeno 48 ore di anticipo la data del rientro.
4. E' vietato lo scambio degli ormeggi tra gli Utenti.
5. Qualora per motivi di sicurezza, per modificare o riparare ,con opere a terra o in mare, per dragare i fondali, per cambiare gli ormeggi, etc., sia riconosciuta per forza maggiore la necessità di spostare di ormeggio o rimuovere e tirare in secco le Imbarcazioni, ne sarà dato tempestivo avviso ai singoli Utenti proprietari, affinché provvedano a loro spese a quanto necessario; in difetto, provvederà il Gestore/Concessionario, a tutto rischio e spese degli Utenti interessati

ART. 18 — RINNOVO ANNUALE DEL POSTO BARCA

1. Gli assegnatari di un posto barca, qualora intendessero rinnovare il contratto, dovranno comunicarlo alla Direzione e pagare il corrispettivo dovuto entro il 31 Dicembre di ogni anno.
2. La scadenza del termine di cui al punto precedente è tassativa; il mancato rispetto della scadenza provoca la revoca dell'assegnazione con l'obbligo di lasciare libero il posto ormeggio e del pagamento della tariffa fino alla data dell'effettiva occupazione dell'ormeggio.
3. La Direzione potrà rimuovere, a spese dell'Utente, previo segnalazione e indicazioni dell'Autorità marittima, l'imbarcazione cui è stato revocato il posto barca, affidandola in custodia a cantiere navale della zona, che effettui il rimessaggio delle Unità da diporto, sempre a spese dell'Utente assegnatario decaduto.
4. Gli Utenti assegnatari, che non desiderano confermare la titolarità del posto barca, sono tenuti ad inviare apposita comunicazione scritta alla Direzione a mezzo Raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto annuale di ormeggio. La rinuncia decorre, comunque, dalla data di scadenza.



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

ART. 19 - CAMBIO BARCA E CATEGORIA

1. L'Utente assegnatario del posto barca nel caso di sostituzione della sua Imbarcazione, previa istanza alla Direzione, ha la facoltà di richiedere il "*cambio barca*" a condizione che la nuova Imbarcazione abbia le stesse caratteristiche e dimensioni della precedente, ovvero che abbia la stessa classe di appartenenza.
2. Qualora la nuova Imbarcazione abbia caratteristiche diverse, ovvero che ha tipologia tali da rientrare in classe diversa, il "*cambio barca*" sarà consentito a condizioni che vi sia la disponibilità dell'ormeggio.
3. Ogni "*cambio barca*" e classe di appartenenza sarà consentito solo previa autorizzazione della Direzione ed a titolo oneroso.

ART. 20 - VENDITA, DONAZIONE, SUCCESSIONE IMBARCAZIONE E POSTO BARCA

1. La vendita a terzi della propria Imbarcazione non trasferisce al nuovo proprietario il diritto di occupare il posto barca medesimo, anche se il venditore intende cederlo.
2. Quanto stabilito al punto precedente non si applica nel caso in cui il trasferimento di proprietà è per successione a causa di morte o per donazione a parenti in linea diretta. In tal caso gli eredi diventano assegnatari del posto barca presentando idonea documentazione comprovante i requisiti alla Direzione.

ART. 21 — IDENTIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E CONTRASSEGNI

Ogni Imbarcazione ormeggiata ai pontili o al tratto di banchina all'uopo destinata deve essere chiaramente identificabile. L'Utente, perciò deve provvedere ad esporre apposito contrassegno rilasciato dal Gestore/Concessionario, affinché la propria unità sia chiaramente distinguibile dalle banchine o dai pontili.

ART. 22 - POSTI BARCA A GAVITELLO

L'ormeggio a gavitello, in caso di ampliamento dello specchio acqueo in concessione sarà riservato prioritariamente alle Unità di proprietà per pescatori dilettanti residenti e comunque di dimensioni non superiori ai 6.50 - 7.50 metri.

Le Imbarcazioni saranno identificate mediante l'esposizione di apposito contrassegno rilasciato dal Gestore e menzionato nel contratto di ormeggio dai documenti di rito.

ART. 23 – INQUINAMENTI, MOLESTIE E DIVIETI

Alle unità ormeggiate ai pontili e al tratto di banchina all'uopo destinato è vietato:

- a meno di specifica autorizzazione preventiva dell'Autorità Marittima e del Gestore/concessionario, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 9,00 e dopo le ore 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00. È altresì vietato in maniera



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

permanente l'uso di proiettori e sirene;

- l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori;
- l'uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; il Gestore/Concessionario provvede gratuitamente alla loro raccolta per il successivo conferimento a fini di rigenerazione;
- lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori;
- fare balneazione e immersioni subacquee, escluse quelle necessarie per la manutenzione e controllo delle opere portuali effettuate da sommozzatori professionisti appositamente autorizzati dall'Autorità Marittima e in base alle relative ordinanze emanate; effettuare lo sci nautico, wind-surf e pesca;
- il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili, mentre per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate è consentito il solo impiego di prodotti biodegradabili al 100%;
- di ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli e i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale eventualmente solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso, dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio e insudiciare i pontili e le banchine;
- accedere al Porto e sostare con veicoli di ogni genere (cicli, motocicli, carrelli o altro) sui moli, sui pontili e nelle aree portuali in genere, fatta eccezione per i mezzi del personale addetto;
- l'utilizzo in proprio delle attrezzature antincendio;
- effettuare qualsiasi attività senza la preventiva iscrizione nei registri dell'ex art.68 del Codice della Navigazione;
- eseguire qualsiasi lavoro di riparazione e verniciatura alle parti esterne delle unità stazionanti all'ormeggio;
- lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica se non vi sono persone a bordo. Il cavo dovrà essere raccolto e depositato a bordo;
- manomettere e/o modificare gli ormeggi, le colonnine di erogazione elettrica ed idrica o di altri servizi nonché lasciare tubi e fili lungo banchina e pontili;
- accendere fuochi, anche del tipo "barbecue" o simili, sulla banchina, sui pontili e sui moli;
- provocare rumori molesti o disturbo alla quiete pubblica;
- lasciare sui pontili le manichette dell'acqua non opportunamente raccolte, lasciare l'acqua di banchina aperta o collegata all'imbarcazione senza persone a bordo e l'utilizzo di acqua per usi impropri;
- per tutte le unità nell'ambito dell'approdo ed in entrata ed uscita dallo stesso, superare la velocità di 3 nodi e comunque le unità in uscita si terranno a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

- lasciare in abbandono le unità; le spese inerenti la rimozione d'ufficio saranno a carico dell'utente.

ART. 24 - TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE INFORMAZIONI E DELLE TARIFFE

1. Le tariffe di ormeggio e dei servizi vengono approvate annualmente dal Comune di Portici.
2. Il tariffario deve essere esposto obbligatoriamente, ben visibile, nell'Ufficio della Direzione e in tutti gli altri luoghi ritenuti idonei alla sua diffusione. Sarà cura del Gestore/Concessionario esporre all'interno dell'area demaniale in concessione un cartello indicante:
 - a) la P.A. concedente;
 - b) gli estremi della concessione;
 - c) le sue finalità;
 - d) il nome del concessionario;
 - e) il termine iniziale e finale della concessione;
 - f) le tariffe praticate all'utenza per l'ormeggio fisso e per il transito, e per ogni altro servizio fornito.

CAPITOLO 4 SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

ART. 25 — PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

Ai fini della sicurezza dell'intera area di ormeggio l'Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

1. è assolutamente vietato, nell'ambito delle banchine qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Direzione. Le scorte di combustibile vanno conservate in serbatoi mobili regolamentari collegabili alla presa di alimentazione del motore;
2. prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione del motore;
3. le Imbarcazioni non devono detenere sostanze pericolose e suscettibili di esplosione, oltre i combustibili necessari all'uso ed i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi, a mano etc.);
4. l'Utente di ogni Imbarcazione deve controllare, prima di lasciare l'Unità incustodita, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi. In caso di sversamento di questi sull'acqua o sulla banchina, l'Utente deve immediatamente avvisare il Personale addetto, il personale delle Imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo, nonché l'Autorità marittima, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata;
5. le Imbarcazioni devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al diporto,



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

- alla pesca e al traffico nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento, ferme restando le prerogative regolamentari dell'Autorità marittima;
6. Qualora un Imbarcazione affondi nello specchio acqueo delle banchine o nelle vicinanze di questo, il proprietario o chi per esso, è obbligato alla rimozione o allo smantellamento del relitto dopo aver ottenuto, da parte della Direzione e dall'Autorità marittima le dovute autorizzazioni.
 7. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
 8. gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;
 9. in caso di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili il Gestore/concessionario e/o il personale addetto al pontile, che informerà subito le Autorità competenti. In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata e se del caso allontanata dal Porto;
 10. dal momento in cui una imbarcazione entra nell'ormeggio, è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento applicate dal Gestore/Concessionario, ed è altresì soggetta alla giurisdizione della Autorità Marittima per quanto concerne le disposizioni di Polizia Marittima;
 11. non è consentito ai proprietari di imbarcazioni apportare modifiche od aggiunte alle strutture degli ormeggi, a qualsiasi titolo, senza specifica autorizzazione da parte del Gestore/Concessionario. Tutti i fatti derivanti dalla manomissione delle strutture di ormeggio saranno imputati al trasgressore, addebitando a questi il ripristino dell'ormeggio, nonché il risarcimento dei danni eventualmente causati a terzi o al Concessionario/Gestore;

Gli utenti dovranno prendere visione del piano antincendio appositamente redatto dal gestore/concessionario e approvato dagli organi di competenza.

Fermo restando l'obbligo per l'Utente di prendere le iniziative immediate in suo potere per tentare di estinguere l'incendio, le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione del Concessionario/Gestore che si avvarrà della collaborazione del personale addetto ai pontili e sotto la vigilanza della locale Autorità Marittima competente.

La sottoscrizione del contratto di ormeggio attribuisce esclusivamente un diritto a posizionare la propria unità nello specchio acqueo assegnato, con esclusione di qualsiasi onere del Gestore/Concessionario in merito alla custodia della stessa. Il contratto infatti ha ad oggetto la semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture di ormeggio nello specchio acqueo, con esclusione di qualsiasi obbligo relativo alla custodia dell'unità navale ovvero di altri oneri estesi a tutte quelle cose che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole al suo



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

servizio ed ornamento, costituendone pertinenza, ed in particolare alle attrezzature obbligatorie in forza di legge, di regolamento o di altri atti amministrativi, e comunque a tutto ciò che si trova sulla nave.

Rimane inoltre nella esclusiva responsabilità dell'utente il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'ormeggio.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente o dei terzi riconosciuti responsabili, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

ART. 26 — ISPEZIONI

Il Gestore/Concessionario potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire con le Autorità Marittime alla prevenzione di incendi e danni relativamente alle imbarcazioni all'ormeggio. In particolare, può sottoporre eventuali situazioni particolari all'Autorità Marittima, la quale valuterà se disporre o meno, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo dell'imbarcazioni all'ormeggio per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità. Le imbarcazioni all'ormeggio risultate, all'esito dei predetti controlli, non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dai pontili, su favorevole parere dell'Autorità Marittima.

ART. 27 — ASSICURAZIONE

I proprietari di Unità dovranno essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della Direzione che deve contenere i massimali previsti per legge.

ART. 28 — VIDEOSORVEGLIANZA

Per motivi di sicurezza le banchine saranno protette e sorvegliate da un sistema di telecamere a circuito chiuso con videoregistrazione.

Si precisa che la videosorveglianza è solo finalizzata a garantire all'Autorità marittima e alle Forze dell'Ordine, la disponibilità immediata delle registrazioni video effettuate ai fini di sorveglianza per l'esercizio dei poteri di polizia.

ART. 29 — CONDIZIONI METEO-MARINE AVVERSE

1. Al fine di garantire la sicurezza all'utenza ed in genere alla pubblica e privata incolumità, in caso di particolari condizioni meteo-marine avverse, la Direzione può inibire l'accesso ai pontili, alle banchine ed a tutte le aree.
2. La Direzione esporrà in un luogo ben visibile e a sua discrezione il bollettino meteo, gli avvisi Meteomar



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

ed in particolare gli avvisi di burrasca emessi dalle stazioni costiere per conto dell'Autorità marittima.

3. In caso di condizioni meteorologiche avverse, La Direzione assicurerà solo ed esclusivamente la sicurezza degli ormeggi.
4. L'Utente deve mettere in atto tutte le misure idonee ad ormeggiare l'imbarcazione in condizioni di sicurezza tenendo conto delle mutevoli condizioni meteo marine e meteorologiche e conservare in sicurezza le attrezzature e le dotazioni dell'imbarcazione ivi compreso il contenuto della stessa.
5. Per quanto previsto dagli articoli nn. 483 - 484 - 488 del Codice della navigazione concernenti le responsabilità dei danni derivati da avverse condizioni meteo - marine e/o meteorologiche, deficienze di ormeggio o qualsiasi altra causa, rispondono direttamente, verso l'Unità, le attrezzature, le persone o le cose danneggiate, i proprietari dell'Unità che hanno causato i danni.

ART. 30 — ORMEGGIO DI EMERGENZA PER AVARIA O CONDIZIONI METEO MARINE AVVERSE

Per comprovati casi di avaria o forza maggiore, è consentito, l'accesso alle strutture di l'ormeggio, a qualsiasi Unità nei posti liberi a disposizione. Di tale ormeggio dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione per le valutazioni di competenza.

La durata dello stazionamento non potrà essere superiore a giorni 5 (cinque). La permanenza oltre tale periodo, per causa di forza maggiore, dovrà essere sempre autorizzata dal Gestore/Concessionario, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata idonea domanda. Scaduto infruttuosamente il termine assegnato il Gestore/Concessionario provvederà alla rimozione dell'Unità di navigazione con propri mezzi, con addebito al proprietario delle spese relative alla rimozione, all'uso degli impianti, nonché dei costi dell'eventuale rimessaggio.

ART. 31 - NORME DI SICUREZZA

1. Il Gestore/Concessionario deve collocare lungo le banchine e i pontili in concessione salvagenti e anulari muniti di cima di recupero, e scalette in acciaio inox
2. Il Gestore/Concessionario deve dotarsi di cassette di pronto soccorso.
3. È vietato utilizzare nello specchio acqueo in concessione oggetti galleggianti non a norma, diversi dalle boe.
4. Lo specchio acqueo in concessione deve essere chiaramente delimitato mediante boe galleggianti di colore omogeneo.



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

ART. 32 - SEGNALAMENTI MARITTIMI

La Direzione delle banchine deve controllare e verificare il funzionamento dei segnalamenti marittimi esistenti e segnalare tempestivamente all'Autorità marittima, l'eventuale avaria o malfunzionamento degli stessi ai fini dell'emissione degli avvisi ai naviganti (AVURNAV).

Contestualmente deve provvedere, alla manutenzione e riparazione dei segnalamenti marittimi nelle aree di competenza .

ART. 33 - DENUNCIA EVENTI STRAORDINARI

Fatti salvi gli adempimenti previsti dall'Art. 60 del D. lgs 171/2005 e dall'Art. 182 Cod. Nav. in capo al al proprietario dell'Unità, la Direzione delle banchine in occasione di eventi straordinari, sinistri marittimi e circostanze occorse che destino interesse in materia di sicurezza, inquinamento o di polizia, direttamente o indirettamente riguardanti le Unità presenti alle banchine, deve informare comunque l'Autorità marittima in ordine agli accadimenti avvenuti.

CAPITOLO 5 -SERVIZI DELLE BANCHINE

ART. 34 — SERVIZI GENERALI

È prevista la fornitura agli Utenti da parte del Gestore/Concessionario, anche attraverso terzi autorizzati, ex art. 45 bis del Codice della Navigazione, e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei servizi di seguito indicati:

Servizi generali

- a. Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle Imbarcazioni con Personale addetto compresa per quelle in transito;
- b. pulizia e bonifica dei pontili, delle banchine, dei moli, delle aree e degli specchi acquei in gestione;
- c. manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, arredi e di tutte le infrastrutture delle banchine ;
- d. servizio vigilanza, h 24/24 dell'intera area delle banchine;
- e. video sorveglianza;
- f. servizio antincendio e antinquinamento;
- g. pulizia e mantenimento dei fondali;
- h. servizio assistenza con telefono ed apparato VHF sul canale 10;
- i. raccolta di olii esausti e batterie;
- j. individuazione di siti per il conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- k. pubblica illuminazione nell'ambito delle banchine;



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

1. assicurazione degli impianti, dei pontili galleggianti, delle infrastrutture e di qualsiasi altra struttura attinente l'esercizio dell'attività espletata dal Gestore.

ART. 35 — SERVIZI SUSSIDIARI

Sono servizi sussidiari la fornitura di acqua potabile ed energia elettrica:

1. la somministrazione di acqua può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina e ai pontili, alle condizioni stabilite dal Gestore/Concessionario. A tal uopo il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato esclusivamente con le proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica;
2. la somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina e ai pontili, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei;
3. i terminali di distribuzione dell'energia elettrica ed idrica potranno essere aperti solo dal Personale addetto e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà perseguito;
4. il Personale addetto sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio;
5. agli Utenti è tassativamente vietato ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica ed idrica.

ART. 36 — SERVIZI E LAVORI CONTO TERZI

Nell'ambito delle banchine il Gestore/Concessionario potrà autorizzare l'esecuzione di lavori e di servizi in conto terzi solo alle persone e ditte autorizzate ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione. È vietato l'uso delle fiamme libere. Tutti i lavori di riparazione e manutenzione dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore/Concessionario. È vietato, altresì, immergersi per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività sono assicurate da personale specializzato, riconosciuto dal Gestore/Concessionario ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità marittima.

Il Gestore/Concessionario tramite suoi operatori eserciterà la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento, nonché la vigilanza sull'espletamento delle attività da parte delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento.



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

ART. 37 — PIANO GENERALE DEGLI ORMEGGI

Il presente regolamento è inteso, altresì, quale piano generale degli ormeggi in relazione alle aree in concessione e definisce:

-L'organizzazione generale delle banchine in sintonia con l'Autorità Marittima con la individuazione e destinazione dei posti barca presso i pontili e le banchine in concessione.

-Stabilisce il numero dei posti d'attracco suddivisi per categoria, dimensioni e tipologia di imbarcazione.

-Fissa le regole e le procedure per l'ormeggio delle imbarcazioni

-Garantisce la sicurezza, l'efficienza e la corretta gestione degli spazi destinati all'ormeggio, tenendo conto delle caratteristiche dell'area e delle dimensioni delle imbarcazioni.

Dopo la dovuta approvazione dell'Autorità Marittima, eventuali modifiche dovranno essere preventivamente approvate dalla stessa Autorità ai fini della Sicurezza portuale e della Navigazione.

ART. 38 — CANONI E TARIFFE

Le tariffe di ormeggio e dei servizi portuali-correlati vengono fissati annualmente dal Comune di Portici con deliberazione di Giunta Comunale

CAPITOLO 6 -MOLESTIE E DIVIETI

ART. 39 — MOLESTIE E DIVIETI

Nell'ambito delle banchine:

1. è vietato usare un linguaggio e un comportamento sconveniente, non consoni alla tradizione marinara;
2. è vietato l'uso di fonti luminose e sonore non necessari e pericolosi per la sicurezza della navigazione;
3. è vietato tenere in moto motori e qualsiasi uso di attrezzature che generino rumore e comportino disturbo alla quiete pubblica, ivi comprese le emissioni sonore (radio, televisione, etc.) ad un volume eccessivo, prima delle ore 9,00 e dopo le ore 22,00 nonché, anche dalle ore 13,00 alle ore 16,00 durante tutto il periodo di ormeggio; tutte le Imbarcazioni, in arrivo ed uscita dagli ormeggi, in ore della notte o durante le ore pomeridiane di cui al periodo e alla fascia oraria di cui sopra, devono tenere il motore acceso per il tempo strettamente necessario alle manovre di ormeggio e disormeggio finalizzato all'entrata o uscita in rotta diretta e dovranno limitarsi ad eseguire le manovre di attracco e distacco dall'ormeggio con la massima dovuta accortezza al fine di non generare disturbo al sonno



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

e quiete altrui;

4. è vietato lasciare le Imbarcazioni all'ormeggio con il motore acceso senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo;
5. è vietato ingombrare con oggetti di qualsiasi genere le banchine e i pontili, come pure è vietato lasciare in acqua qualsiasi tipo di tender;
6. è vietato navigare a vela nell'ambito dell'area di ormeggio; le Unità a vela prive di motore ausiliario devono uscire ed entrare nel porto con le vele ammainate e con l'ausilio dei remi o al rimorchio di altre Unità nel rispetto della normativa sul rimorchio nautico, sentita la Direzione;
7. è vietato effettuare lo sci nautico, il paracadutismo ascensionale, il windsurfing, il kyte surfing, il canottaggio e qualunque tipo di attività che non sia immediatamente connessa alla navigazione in ingresso ed uscita dall'intero bacino portuale;
8. è vietata la pesca da terra o da bordo di qualsiasi organismo acquatico;
9. è vietato lasciare sui pontili le manichette dell'acqua non opportunamente raccolte, lasciare l'acqua di banchina aperta o collegata all'Imbarcazione senza persone a bordo e l'utilizzo di acqua per usi impropri;
10. è vietato lavarsi, stendere biancheria, prendere il sole su banchine, pontili e moli;
11. è vietato l'accesso ai pontili galleggianti degli animali domestici; gli stessi sono ammessi eventualmente solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso, dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio e insudiciare i moli, i pontili e le banchine;
12. è vietato mantenere sporgenze di bordo;
13. in caso di temporanea, breve o prolungata assenza dell'Utente da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata;
14. è vietato, fotografare ed effettuare riprese video del Personale addetto nell'esercizio del proprio lavoro, nonché le attrezzature, le suppellettili e qualsivoglia strumento da lavoro in uso presso i pontili. Il divieto è esteso anche alle Imbarcazioni ormeggiate, salvo il consenso espresso del proprietario. In deroga, previo autorizzazione del Gestore/concessionario e per motivi ritenuti idonei, possono essere autorizzate riprese fotografiche e video;
15. è vietata la stesura di linee elettriche provvisorie sulle banchine ed i pontili senza l'autorizzazione della Direzione.



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

CAPITOLO 7 - TUTELA DELL'AMBIENTE

Il presente capitolo ha lo scopo di sensibilizzare gli Utenti dei pontili ad una condotta appropriata da adottare, al fine di un comportamento rispettoso nei confronti del mare e dell'ambiente in genere, con il rispetto delle raccomandazioni di seguito riportate.

ART. 40 — DISPOSIZIONI ANTINQUINAMENTO

1. Il Gestore/Concessionario è responsabile della pulizia dell'area demaniale e dello specchio acqueo utilizzati.
2. È vietato lo scarico delle acque di sentina, l'abbandono o il getto di materiale o rifiuti e residui di qualsiasi natura nello specchio acqueo, sulle banchine, sui pontili e sulle scogliere. Il rilascio accidentale di materiali solidi e liquidi deve essere tempestivamente comunicato alla Direzione e bonificato nel più breve tempo possibile, a cura e spese del responsabile, con mezzi propri avvalendosi delle dotazioni antinquinamento eventualmente presenti presso i pontili o di ditte appositamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provveda ad eseguire la pulizia o la bonifica, si procederà a norma di legge a spese del responsabile.
3. È vietato l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; il Gestore deve provvedere gratuitamente alla loro raccolta per il successivo conferimento a fini di rigenerazione.
4. È vietata la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed olii, (la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli olii usati negli appositi contenitori), versare in mare, o causarne lo sversamento, di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonchè le altre sostanze nocive all'ambiente marino.
5. Il Gestore/Concessionario deve munirsi di panne e fogli oleo-assorbenti, da usarsi in caso di sversamento di olii ed altre sostanze inquinanti, rispettivamente nella misura minima di 6 mt. di panne e 10 mq. di fogli
6. Il Gestore/Concessionario deve adibire e mantenere appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, compresi quelli inquinanti e tossici, quali batterie ed olii esausti, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali in materia e del piano di raccolta rifiuti predisposto dall'Autorità marittima.
7. È vietato il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili, mentre per il lavaggio e la pulizia delle Unità ormeggiate è consentito il solo impiego di prodotti biodegradabili al 100% e non infiammabili. Tali operazioni sono consentite nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 07:00 alle ore 08:30 e dalle ore 19:00 alle ore 20:00.
8. È vietato lavare le Imbarcazioni con detersivi non eco-compatibili
9. È vietato l'uso di radar al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche,



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

10. È vietato utilizzare servizi igienici di bordo se non provvisti di idonea attrezzatura per la raccolta dei liquami, atta ad impedire che questi ultimi, in tutto o in parte, possano essere sversati in mare. La Direzione dovrà evidenziare, in occasione dell'arrivo di Unità che intendono usufruire dei servizi di ormeggio, il divieto di utilizzo di servizi igienici di bordo qualora questi comportino, del tutto o in parte, sversamento in mare di liquami.
11. È vietato il lavaggio e l'ingrassaggio dei cavi o di altri attrezzi.
12. Sulle banchine e pontili è vietato effettuare la pulizia e il lavaggio delle reti da pesca.

ART. 41 — PRESCRIZIONI PER IL CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I rifiuti di bordo, assimilabili ai rifiuti solidi urbani - qualora non costituenti rifiuti speciali o pericolosi - devono essere depositati negli appositi contenitori, idonei alla raccolta indifferenziata o differenziata dei rifiuti, posti nell'ambito dei pontili a cura del Gestore/Concessionario, che provvede al relativo prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento con periodicità tale da evitare accumuli maleodoranti e nocivi e preoccupandosi inoltre, di operare nelle zone senza che venga arrecato disturbo ai diportisti.
2. Al fine di agevolare le operazioni di prelievo dei rifiuti in condizioni igieniche idonee, qualora non sia possibile il conferimento presso idonei contenitori, si deve richiudere i suddetti rifiuti in sacchi ben legati di adeguata robustezza. Il peso dei sacchetti una volta pieni non deve costituire impedimento al loro maneggio.
3. La Direzione delle banchine coordina la posa dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non costituenti rifiuti speciali o pericolosi.
4. In tutte le aree dell'ambito delle banchine è vietato il deposito e l'ingombro, anche temporaneo, di materiali di rifiuto, sacchetti e residui di lavorazioni.
5. È vietato, per chiunque, depositare negli appositi contenitori i rifiuti provenienti da zone esterne all'area dei pontili.
6. Tutti gli Utenti delle banchine e chiunque, che a qualsiasi titolo occasionalmente vi acceda, devono rispettare quanto sopra riportato, nonché da quanto stabilito e disciplinato in materia di conferimento dei rifiuti dal Comune di Portici.

ART. 42 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi devono essere conferiti ai soggetti deputati alla raccolta ai fini di smaltimento. Restano salve, per i rifiuti speciali (oli, filtri, morchie emulsioni, stracci contaminati, materiale di assorbimento e batterie esauste), le norme vigenti in materia compresa la perfetta tenuta dei registri e dei formulari richiesti dalle norme stesse, salvo diverse disposizioni di legge.



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

CAPITOLO 8 -DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

ART. 43 - DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.12-2008 DELLA REGIONE CAMPANIA

Nella conduzione e la gestione degli ormeggi, trova integrale applicazione la norma stabilita dal Decreto Dirigenziale n° 12/2008 della Regione Campania, art.5, che qui si intende integralmente richiamata.

ART. 44 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Direzione redige idoneo piano operativo e/o monografia antincendio, contenente le procedure e operazioni da espletare in caso di incendio, con relativo elenco nominativo del Personale addetto incaricato di intervenire con le relative mansioni. Altresì, il Gestore/Concessionario, dotato di impianto antincendio fisso e mobile, avrà cura di organizzare di concerto con L'Autorità marittima almeno una esercitazione semestrale antincendio nell'area portuale. In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite. Le Unità che stazionano alle banchine, ed anche quelle in transito, comunque devono essere dotate obbligatoriamente di tutti i sistemi ed attrezzature di sicurezza.

ART. 45 - PRECAUZIONI ANTINCENDIO

Gli Utenti devono scrupolosamente tener conto di tutte le precauzioni al fine di evitare incendi:

1. i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati e quando l'Unità resta incustodita dette bombole devono essere chiuse;
2. aerare il vano motore prima di mettere in moto i motori entro bordo;
3. è vietato lasciare i cavi elettrici collegati ai pontili o banchine quando l'Unità è incustodita;
4. è vietato accendere fuochi, anche del tipo "barbecue" o simili, sulle imbarcazioni, sulla banchina, sui pontili e sui moli;
5. è vietato mantenere accese attrezzature ed apparecchiature elettriche di bordo (ad es. frigoriferi, stufe, etc.) durante le ore notturne quando non è presente alcuna persona a bordo dell'Unità;
6. è vietato gettare o scaricare nelle acque qualsiasi materiale, oggetti incandescenti o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare incendi;
7. fermo restando quanto previsto dagli artt. 435, 678 e 679 del Codice Penale, a assolutamente



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

- vietato abbandonare razzi di soccorso, fuochi a mano e ogni altra dotazione contenente materiali esplosivi e/o infiammabili; è fatto obbligo ai proprietari di conferire le suddette dotazioni, qualora scadute, presso idonee società autorizzate secondo le normative vigenti del settore;
8. è vietato detenere sulle Imbarcazioni ormeggiate, ad eccezione dei combustibili occorrenti per i servizi delle stesse (contenuti nei serbatoi, ovvero in appositi contenitori a tal fine omologati e certificati), materiali infiammabili, esplodenti o suscettibili di fornire miscele esplosive;
 9. sui moli e sulle banchine interessati dalla presenza di sostanze o merci infiammabili, combustibili o comburenti e vietato fumare, accendere fiammiferi, abbandonare mozziconi di sigaretta o sigari accesi;
 10. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti vigenti, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
 11. in caso di incendio il conduttore di qualsiasi Unità ormeggiata dovrà adoperarsi affinché siano impegnati immediatamente tutti i mezzi antincendio di bordo, provvedendo, nel contempo e con il mezzo più rapido, ad avvertire la Direzione e i Vigili del Fuoco. In particolare l'Imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura del Personale addetto agli ormeggi o dal proprietario dell'unità

ART. 46 - VEICOLI CON CARICHI PERICOLOSI

1. L'accesso alle banchine di veicoli con carichi di materie infiammabili, esplosive, nocive e pericolose è vietato in genere. In casi eccezionali deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione previo Nulla Osta dell'Autorità marittima che disporrà di volta in volta, l'adozione delle relative norme di sicurezza.
2. In nessun caso è possibile lasciare in sosta nell'ambito delle banchine veicoli trasportanti i materiali sopra indicati, per tempi eccedenti a quelli occorrenti per lo svolgimento delle operazioni, debitamente autorizzate, che con quei materiali devono compiersi.

CAPITOLO 9-VARO, ALAGGIO E RIMESSAGGIO

ART. 47 — PRESCRIZIONI PER VARO, ALAGGIO E RIMESSAGGIO

1. Le attività di varo e alaggio delle Imbarcazioni nell'ambito delle aree in ormeggio possono essere svolte soltanto dalla banchina portuale dotata di "scivolo" e previa accertato e verifica delle aree e strade di ingresso/uscita dal porto, con le modalità ivi indicate.
2. Nelle ore diurne - in quelle notturne solo in casi di emergenza - gli Utenti interessati possono procedere alle operazioni di varo o alaggio previa autorizzazione della Direzione.



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

3. Durante tali attività gli automezzi devono rimanere sugli scali solo per il tempo necessario ad effettuare le operazioni di alaggio e varo, che, comunque, devono essere completate e l'area deve essere lasciata libera da ingombri di qualsiasi genere (invasature, selle, carrelli, materiali vari, attrezzature mobili, gru, carri ponte, etc..).
Non dovranno in alcun modo essere ingombrate le strade di accesso al porto e della banchina portuale e qualsiasi area in generale, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti.
4. Il Personale addetto controlla le operazioni della ditta autorizzata durante le manovre di alaggio e varo delle Imbarcazioni ed il titolare della stessa presterà la sua collaborazione per le manovre anzidette, seguendo le istruzioni della ditta incaricata.
5. Il Personale addetto controllerà che la ditta autorizzata, esercente le operazioni di alaggio e varo, al termine delle operazioni, lascerà scafo e area interessata perfettamente puliti.
6. Durante le operazioni di alaggio e varo è vietato lo scarico di residui oleosi, delle casse e del combustibile liquido, del mantenimento a bordo di sostanze pericolose e nocive (acidi, bombole di gas, sostanze infiammabili o esplosive), fatta eccezione per le sole dotazioni di gasolio e di olio lubrificante necessarie per il funzionamento dei motori e dei macchinari dell'Imbarcazione.
7. Le operazioni suddette devono essere autorizzate dalla Direzione e saranno a totale carico dell'utente.
8. E' vietato tirare a secco e depositare Imbarcazioni in tutto l'ambito degli ormeggi, nonché depositare attrezzature di qualsiasi genere senza autorizzazione della Direzione. I trasgressori saranno denunciati all'Autorità marittima, ai sensi dell' art. 1165 ed ss.mm.ii. del C. di Nav.
9. Nell'ambito degli ormeggi, le attività di cui sopra non sono consentite alle persone e mezzi non espressamente abilitati ed aventi i requisiti previsti dalla legge.
10. E' vietato eseguire interventi di riparazione a Motore e/ o scafo delle Unità presenti sullo scafo di alaggio.
11. Sono fatte salve le disposizioni in vigore emanate dall'Autorità Marittima in ordine alle operazioni di Alaggio e Varo nei Porti.

CAPITOLO 10- ATTIVITÀ LAVORATIVE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI

ART. 48 — SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVE

1. Tutte le attività professionali o di altro tipo nell'ambito delle banchine sono soggette agli obblighi di cui all'art. 68 del Cod. di Nav. e disciplinate da apposite disposizioni di legge
2. Le attività di natura manutentiva potranno essere svolte solo se espressamente autorizzate dalla Direzione, che comunque non comportino disturbo, pericoli o danni a cose e persone



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

- e sversamento in mare di alcun tipo di liquido o materiale che possa causare inquinamento o danno al corpo idrico e atmosferico.
3. Per quanto riguarda gli accessi degli Operatori Professionali si rimanda alle normative vigenti in materia.
 4. Chiunque intenda eseguire lavori in economia all'Unità di sua proprietà, deve richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione.
 5. Le riparazioni e manutenzioni che implicano interventi di rilevante entità devono essere eseguite in Cantiere.
 6. Sono vietati lavori con l'uso della fiamma ossidrica o simili sulle Unità, salvo autorizzazione e prescrizioni della Direzione e dell'Autorità Marittima.
 7. È vietata la stesura di linee elettriche provvisorie senza l'autorizzazione della Direzione. Può essere consentito l'uso di piccole apparecchiature elettriche che non provocano scintille solo se collegate con cavo ricoperto in gomma e senza giunto e con collegamento a terra secondo la vigente normativa.
 8. Nell'espletamento delle attività lavorative, qualora autorizzate, è obbligatorio l'uso degli appositi DPI (Dispositivi Protezione Individuale) da parte del personale, nonché il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 49 -ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI

1. In linea generale, è fatto divieto di svolgere nell'ambito delle banchine, sia a terra che a bordo dell'Imbarcazione o di autoveicoli, qualsiasi attività commerciale, professionale ed artigianale. Sono escluse da tale divieto tutte quelle attività commerciali, professionali e artigianali, ritenute utili e attinenti all'esercizio e funzionalità delle banchine, espressamente autorizzate dal Gestore/Concessionario nelle aree destinate a tale scopo.
2. Tutti coloro che svolgono attività lavorative autorizzate nell'ambito delle banchine, oltre ad essere tenuti a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente, adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia, dovranno anche provvedere ad una adeguata copertura assicurativa per l'espletamento dell'attività di cui sono responsabili.
3. Per qualsiasi incidente a persone o cose durante l'espletamento di attività diverse dai servizi delle banchine, il Gestore/Concessionario è sollevato da qualsiasi responsabilità.



CAPITOLO 11

VIABILITÀ AREA ACCESSO ALLE BANCHINE

ART. 50 — ACCESSO AI PONTILI

L'accesso ai pontili di ormeggio è consentito esclusivamente a piedi a:

1. al Personale addetto;
2. agli Utenti, compreso gli ospiti delle Imbarcazioni ormeggiate;
3. all'Amministrazione comunale ed al personale dell'Ufficio Demanio del Comune di Portici;
4. ai Vigili Urbani del Comune di Portici, agli appartenenti dell'Autorità Marittima ed alle altre Forze dell'Ordine;
5. ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa e altri mezzi di soccorso dello Stato in servizio per motivi di emergenza;
6. a chiunque per ragione del loro lavoro deve accedere a bordo delle Imbarcazioni, quest'ultimi previa autorizzazione della Direzione;
7. eventuali mezzi, leggeri e di limitate dimensioni, tipo bici, etc., potranno essere condotti solo a mano per il relativo imbarco/sbarco dalle Imbarcazioni.

ART. 51 — CIRCOLAZIONE VIARIA

1. E' vietato accedere alle banchine ed ai pontili e sostare con veicoli di ogni genere (cicli, motocicli, carrelli o altro) sulle banchine, sui pontili e nelle aree in genere, fatta eccezione per i mezzi del Personale addetto e nelle aree appositamente stabilite.
2. La circolazione viaria, nell'ambito delle banchine, è regolamentata da apposita segnaletica apposta a cura del Gestore-Concessionario. Data la configurazione attuale delle banchine non vi sono aree accessibili ai veicoli di qualsiasi genere
3. Eventuali deroghe alle suddette ordinanze, al fine di consentire l'accesso ad eventuali automezzi per particolari esigenze scaturenti da cause di forza maggiore collegate sia alle attività nautiche e non, vanno preventivamente autorizzate dal Gestore /Concessionario
4. In caso di emergenze, ove risulta possibile, sono consentiti gli accessi agli automezzi delle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco e ambulanze.
5. La circolazione e sosta dei pedoni, tenuto conto della pericolosità delle aree in questione, deve avvenire con la massima prudenza e con l'adozione dei necessari comportamenti



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

- cautelari. La stessa è consentita solo in alcune zone ed è vietata dove espressamente segnalato.
6. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le attività di ormeggio e quelle nautiche in genere. Gli stessi devono mantenersi ad una distanza di sicurezza dai mezzi che sono intenti in qualsiasi operazione, dal ciglio delle banchine, prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti e mantenendosi distanti dai segnalamenti marittimi. E' comunque, vietato sedersi su bitte, gradini e sul ciglio delle banchine, tuffarsi, camminare sulle scogliere nonchè manomettere i segnalamenti marittimi.
7. La Direzione, l' Autorità marittima si riservano la facoltà di limitare l' accesso, la circolazione e la sosta di pedoni nell'ambito delle banchine, in caso di particolari necessità e di condizioni meteomarine non favorevoli, forte vento, onde infrangenti sui moli e sulle banchine, nelle ore notturne in caso di guasto all' impianto di illuminazione e in generale nei casi di scarsa visibilità, consentendo l'accesso alle sole persone imbarcate a bordo delle Imbarcazioni ormeggiate, che devono raggiungere le stesse per esigenze di sicurezza della navigazione. Tali persone devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa.

CAPITOLO 12 -BALNEAZIONE

ART. 52 — BALNEAZIONE

In considerazione della configurazione delle banchine, la balneazione non è concessa nelle aree dei pontili ed in prossimità degli specchi acquei destinati all'ormeggio ed al transito e manovre delle Unità di navigazione;

ART. 53 — PRESCRIZIONI GENERALI

La banchina del Porto, deve essere lasciata sempre libera e destinata al pubblico transito. Pertanto non potrà essere occupata con opere, materiali o attrezzature varie, anche se mobili, ad eccezione dei mezzi di salvataggio, i quali dovranno essere comunque stazionati in modo da non intralciare il libero passaggio pedonale.

CAPITOLO 13 -DISPOSIZIONI FINALI

ART. 54 — INFRAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Le infrazioni al Regolamento rilevate e contestate dal Personale addetto saranno immediatamente rapportate alla Direzione, la quale provvederà, secondo i casi, a darne



CITTA' DI PORTICI

(Città Metropolitana di Napoli)

PONTILI GALLEGGIANTI NEL PORTO DEL GRANATELLO

- tempestiva comunicazione alle Forze dell'Ordine, e all'Autorità marittima per le opportune azioni al riguardo.
2. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, il Gestore/Concessionario potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti, applicare le sanzioni previste per legge, nonché l'eventuale allontanamento sia dell'imbarcazione che dei responsabili, quando questi siano Utenti in transito.
 3. Vengono esentate dall'osservanza di tali disposizioni le fattispecie riconducibili alle situazioni di estrema emergenza, ovvero quelle annesse alla salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ecosistema che devono essere, comunque, preliminarmente comunicate alla Direzione.

ART. 55 — EVENTUALI CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento, tra il Gestore/Concessionario, gli Utenti e qualsiasi altra persona, il Foro competente è quello di Napoli

Per quanto sopra rappresentato, in una prospettiva di rispetto reciproco, tra Utenti, lavoratori o frequentatori degli ormeggi, la redazione del presente Regolamento, oltre all'obbligo di legge e a un piano di gestione che mira ad un ottimale utilizzazione delle risorse umane e strumentali, ha lo scopo di non inibire e rendere difficile la cultura nautica, marinaresca o del mare in genere, bensì di invitare tutti alla massima collaborazione in un clima di tranquillità e serenità, adottando un codice di condotta appropriato al fine rendere sempre più efficiente, funzionale e sicura la gestione delle banchine ” in un'ottica finalizzata a garantire un elevato standard qualitativo che contribuisca a migliorare l'immagine del paese.